



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 112

In data 29/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Assente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Ziroldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Assente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Assiste alla seduta il Vice Segretario, dr. Gallo Andrea.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#), recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, ed, in particolare:

- l'art. 3, comma 1, a mente del quale *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*;
- l'art. 4, comma 1, con il quale si dispone che le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 4, comma 2, con il quale si dispone che le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono mantenere esclusivamente le partecipazioni in società aventi ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del [D.Lgs. 175/2016](#), come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto, ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, ex art. 24 del predetto Testo Unico, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del [Decreto 175/2016](#) e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche

considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:

- a) di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
- b) di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
- e) di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite di cui al sopra citato art. 4;

CONSIDERATO pertanto che:

- alla luce di quanto sopra, il Testo Unico pone espressi vincoli di forma e di sostanza in ordine alla possibilità per le AA.PP. di avvalersi dello strumento societario ed alla ampiezza delle attività che le società pubbliche possono svolgere. Il nuovo quadro giuridico riprende alcuni principi già affermati – o comunque ritraibili – da precedenti disposizioni normative (finalità dell'amministrazione partecipante di cui alla Legge n. 244/2007), introducendo nel contempo nuovi precetti in ordine oggettivo relativamente alle attività conducibili attraverso esse, ed altri, relativi ai requisiti di forma;
- dall'analisi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, si vengono ad affermare vincoli di natura soggettiva (o formali, legati al soggetto) ed altri di natura oggettiva (o sostanziali, legati alle attività e funzioni assentite dal legislatore), cui si aggiungono altre precondizioni, di natura eminentemente economica, afferenti alla valutazione circa il corretto impiego delle risorse pubbliche;
- al riscontrarsi di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa per la costituzione o per l'acquisizione/mantenimento di una società o di una quota partecipativa della stessa, viene in ogni caso richiesta alle Pubbliche Amministrazioni una attenta valutazione di merito dal punto di vista economico e della sussistenza di idonei elementi motivazionali atti a sostenere l'operazione;
- i vincoli riconducibili al nuovo quadro normativo stigmatizzati, secondo i principi della legge delega (L. 124/2015), al fine del riordino delle partecipazioni societarie delle AA.PP., in ordine al conseguimento della razionalizzazione e riduzioni delle partecipazioni, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed "entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione dei servizi di interesse generale", si possono come di seguito indicato riassumere:
 1. vincoli formali, legati al soggetto: forme giuridiche consentite (art. 3);
 2. vincoli giuridici sostanziali od oggettivi: vincoli di scopo pubblico (art. 4, prescrizione di

un preciso vincolo legato alle finalità istituzionali specifiche e proprie dell'amministrazione) e vincoli di attività (art. 4, comma 2, delimitazione delle specifiche attività perseguibili attraverso lo strumento societario);

3. vincoli di fattibilità economica: economicità dell'impiego delle risorse pubbliche (anche in relazione alle diverse opzioni praticabili);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di San Michele al Tagliamento, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Michele al Tagliamento anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

TENUTO CONTO ALTRESI' degli indirizzi dalla Giunta comunale ai fini della predisposizione della presente delibera di revisione straordinaria;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO INFINE che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di San Michele al Tagliamento ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione nr. 13 del 24.02.2015;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i, di quello adottato nel 2015 e sopra citato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica, documento allegato *sub A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di procedere, secondo quanto definito nella relazione di cui sopra, allegata *sub A*, a quanto di seguito si riporta brevemente:

mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

- ✓ AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE A.S.V.O. SPA,
- ✓ ATVO SPA,
- ✓ BIBIONE SPIAGGIA SRL,
- ✓ LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE L.T.A. SPA,

- ✓ VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI
V.E.R.I.T.A.S. SPA,

fusione per incorporazione:

- ✓ SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI in Azienda Speciale “Azienda Servizi Sociali
Ida Zuzzi”

presa d’atto:

- ✓ CAIBT PATRIMONIO,
Società estinta, fusa per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa, dalla data del
17/1/2017.
- ✓ NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE
Società sciolta in data 6/12/2012, e messa in liquidazione. Fase di liquidazione e dismissione
della quota mediante cessione non ancora conclusa.
- ✓ REST’ARTE ALVISOPOLI SCARL
Società posta in liquidazione a partire dalla data del 13-12-2011 (data di iscrizione nel registro
delle imprese 9-1-2012). Data di cancellazione dal registro delle imprese 9/5/2017.

RILEVATO CHE per ciò che concerne le partecipazioni indirette:

- così come chiarito dalla Corte di Conti, sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR, rientrano nell’ambito delle partecipazioni indirette dell’ente, ai
fini della ricognizione ex art. 24, le partecipazioni in società detenute dall’ente per il tramite
di società o altro organismo soggetto a controllo ex art. 2, comma 1, lett. b) da parte della
medesima Amministrazione;
- che presentano partecipazioni in altre società A.S.V.O. SpA, ATVO SpA, Bibione Spiaggia
Srl, LTA SpA e V.E.R.I.T.A.S. SpA, sulle quali l’Amministrazione non esercita controllo
ex art. 2, comma 1, lett. b);
- le partecipazioni indirette dell’ente per il tramite delle società immediatamente sopra citate
vengono comunque censite nella rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti ex art.
17, D.L. 90/2014 (legge di conversione 114/2014);

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente sostituto
del Settore Amministrativo e del Settore Economico finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49
del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato
approvato il PEG per triennio 2017-2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO E FATTO PROPRIO,

ATTESO CHE il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 22-09-2017;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi che di seguito si riportano integralmente;

Il Sindaco introduce ed illustra il punto:

“Vado un po’ a braccio rispetto alle vostre sollecitazioni, io le considero sempre positive, quando vengono messe in un contesto di così grande importanza, che ha ad oggetto la Bibione Spiaggia Srl. Una società che ha saputo costruire fin dal 1994 impresa, lavoro, coesione sociale, rapporti con tutte le istituzioni. Tanto è vero che è un soggetto così importante e ha una valenza di interesse pubblico, ma direi diffusa nei tanti elementi che la compongono, soci e anche non soci, che proprio due anni fa la Bibione Spiaggia Srl con la Regione ed il Comune stipula una convenzione per la realizzazione di opere pubbliche che dovrebbero essere il primo passo per affrontare l’annoso e gravissimo problema dell’erosione costiera. Sto parlando del sabbiodotto, ad esempio. Si impegna così tanto che vuole compartecipare, perché peraltro delineato dai principi generali della Bolkenstein, la realizzazione di opere pubbliche, come il faro di Bibione, la sua ristrutturazione, impegnando risorse della società stessa. E non vado a leggere – perché lo avete agli atti e lo riassumo per i cittadini – le motivazioni di ordine pubblico che l’allora Consiglio comunale scrisse per dire qual è la valenza della Bibione Spiaggia, quale strumento a disposizione della comunità per sostenere e rilanciare quella che è l’economia principale del nostro territorio, l’economia turistica balneare.

Rispetto a quanto avete detto, noi abbiamo espresso da sempre una volontà politica, che però non nasce da contrapposizioni, nasce da un’analisi storica, economica e sociale, che non è il retaggio di un passato, Luca, è attualissima, se pensiamo solo al quaranta per cento della disoccupazione giovanile o se pensiamo alle tante difficoltà che il nostro territorio che era incentrato sull’economia ulteriore rispetto alla spiaggia, che è stata demolita dalla crisi economica, che è l’edilizia, ad esempio, e tutte quello che ne poteva portare. E’ attualissima quindi. Anzi è più attuale oggi che allora la motivazione per la quale il Comune è dentro e deve, secondo me, secondo noi, rimanere dentro a questa compagine.

Fino a quando? E arrivo a Giorgio. Fino a quando non farà del male alla società. Perché se ci fossero strumenti giuridici, oggi, che secondo me, invece, sostengono l’opposto, in base alla quale la nostra presenza dentro è limitante rispetto ad una evoluzione positiva della società – anche in chiave totalmente imprenditoriale – beh, il passo indietro è assolutamente necessario. E deve essere fatto immediatamente. Ma fino a quando questo non si avvererà, l’elemento pubblico in questa società è estremamente importante.

Quanto diceva Emiliano, rispetto a fare cassa, cedendo quote nei vari enti, dove non solo questo Comune, ma altri sono compartecipati. Io sono convinto del contrario. Sono convinto del contrario. Sono convinto del contrario, non solo per un profilo tecnico che mi interessa poco, ma per un profilo politico. Bisogna pesare dentro le società in cui siamo partecipati. Io non ho mai tollerato che dentro in Asvo, ad esempio, quasi tutti i comuni avessero quote per fare cassa. Certo era assolutamente comprensibile, dovevano fare opere, fare servizi sociali, la destinazione è assolutamente comprensibile. Ma cosa abbiamo prodotto? Che il nostro imprimatur politico del territorio del portogruarese e del veneto orientale è di molto calato. La società Veritas ha acquisito tutte le quote nel proprio corpo, facendo diminuire il peso politico del nostro territorio ... no, no, tu ti sei riferito ad altre ... ed arrivo anche a te ... se vendiamo quote non possiamo andare nei CDA, nelle assemblee e dire *<cari signori, vogliamo che la tariffa rimanga tale, vogliamo che i servizi migliorino>* ... mi dicono: *<scusi ma lei quanto conta dentro lì? Ero al 20, sono al 13, sono al 7 ... per cortesia, apprezziamo il suo intervento ed andiamo a bere un caffè?>*.

Ma così sta accadendo in altre parti. Hai fatto l’esempio di Atvo: abbiamo fatto un accordo di collaborazione con Atvo con cui siamo passati da un viaggio al giorno con 9.000 persone che vengono portate agli aeroporti, a quest’anno, che in cui ne sono state portate 22.000, con tre viaggi al giorno di andata e ritorno per i nostri aeroporti. Voi pensate che il Comune di San Michele al Tagliamento se cominciasse ad abbassare le proprie quote ed il proprio peso, anche politico, perché ricordiamocelo, non c’è la bontà dei direttori generali perché è bello il tuo territorio, perché è gradevole venire in vacanza, non esiste. Esiste un peso che dobbiamo dare alle cose.

Ed io – fino a quando ci sarò e fino a quando riuscirò a convincere la mia maggioranza ed il mio gruppo – che non si deve fare e non si deve svendere niente! Anzi è proprio il momento in cui bisogna mantenere le quote di azionariato diffuso dentro le società anche che svolgono azione

economica, soprattutto quelle di servizio pubblico.

Allora il servizio pubblico della Bibione Spiaggia: io volevo leggermi e declinarvi tutto quello che la Bibione Spiaggia fa d'interesse pubblico. Ma è necessario farlo qua dentro in questo contesto dove sappiamo tutti quello che fa? Volete che vi declini tutte le voci così come scritte nella delibera?

Partiamo da un elemento semplice, comprensibilmente semplice: non divide utili. E' una società che riesce a fare bene e non divide utili. Capitalizza tutto. Non è questo un interesse pubblico? O non ha questo ... scusate non potete dirmi ... non ha questo valenza di interesse pubblico?

L'animazione in spiaggia la pagano i turisti? ...

Il VTI è un altro ragionamento e non volevo entrare in questo discorso. Poi vado a declinare tutte le altre questioni.

Ma quello che è importante e che abbiamo visto bene e su cui si è anche basato il parere tecnico del dott. Villotta, è che mettendo insieme lo statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, la delibera di Consiglio comunale in cui si approvava il far nascere questa società e la partecipazione pubblica dentro questa società e poi quello che la società ha fatto in questi anni sono perfettamente collimanti o meglio perfettamente si concatenano in un processo di sviluppo turistico senza il quale forse noi ci troveremmo in condizioni diverse in questo momento. Ovviamente con il tutto il rispetto per tutti gli altri imprenditori, per tutti coloro che hanno investito qua da noi e che hanno il massimo rispetto di questo organismo collegiale, che è il Consiglio comunale.

Sono questi gli elementi fondanti del ragionamento. Qui non è emozione. Non centrano niente queste cose. Gli operai vanno a lavorare. L'impresa fa investimenti, va a fare l'accesso al credito, fanno debiti, lavoriamo insieme su progettazioni di interesse pubblico. La Regione ci fa da partner economico a progettazioni che hanno questi profili.

Sono questi gli elementi che mi fanno dire che dobbiamo, dobbiamo, raccolgo il tuo pensiero, fino al punto in cui non facciamo danno.

Ok? Ma questo l'ho detto anche sei mesi fa, un anno fa. L'ho detto quando sembrava che la legislazione corrente ci obbligasse a scendere nella quota, da 30 a 24, 28 per favorire l'accesso al credito della società. Se fosse stato da fare, l'avremmo fatto anche immediatamente, ma questo non si è manifestato. Anzi, io ho un ulteriore pensiero, magari, in maniera meno profonda, perché non sono un economo, non sono esperto in economia. Oggi, ho notato che se ci deve essere un partenariato che lavori su un progetto, anche di altissimo livello, è lo stesso privato che chiede il partenariato pubblico, a garanzia di un processo che deve essere definito e concluso con un obiettivo certo. I project che, ad esempio, adesso si stanno proponendo sono sponsorizzati dallo Stato e sono fatti a totale rischio del privato che si propone al pubblico, che poi, naturalmente, deve dichiararne l'interesse pubblico e che poi, naturalmente, deve essere messo tutto a gara. Ma si stanno manifestando questi ragionamenti oggi. Perché? Forse perché la crisi economica ha obbligato a ragionare diversamente. Ma allora ecco che diventa ancora attuale il ragionamento che noi facciamo verso la Bibione Spiaggia e verso tutti gli altri imprenditori che investono sul nostro territorio. Bibione Spiaggia in questo caso perché ne abbiamo una compartecipazione. Altri comuni mi risulta stiano deliberando – ovviamente dovrà manifestarsi con un atto pubblico, quale la delibera, non sono ancora certo – di mantenere la propria partecipazione con un controllo importante sulla società, che arriva a quote fino al 50%. Almeno queste sono le dichiarazioni, poi non so se si svilupperanno in un contesto così importante, qual è la revisione straordinaria delle partecipate.

Però, per arrivare poi definitivamente ai pareri, e chiudere questa mia prima introduzione: come diceva giustamente il dott. Villotta, il suo parere, il parere che è fatto da un gruppo di lavoro di questo Comune, si è formato e, guarda caso, ha colto gli stessi contenuti che poi sono stati confortati dal professore, presidente emerito della Corte costituzionale, non fanno altro che confortarmi in quella che era una nostra idea, in quella che era una nostra proposta, non solo politica, oppure, se vogliamo politica, se dentro lì ci mettiamo tutto, economica, di coesione sociale, di sviluppo, di partecipazione attiva ai processi economici del nostro territorio, anche attraverso questi strumenti.

Ecco, io adesso lascerei gli interventi a tutti. Possono essere anche ripetuti in sintesi perché ritengo che sia giusto che verbalizzate anche questo e dò la parola a chi lo chiede.”;

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Vizzon afferma quanto segue:

“Io ho preparato un documento di cui darò lettura che cerca di dimostrare che quello che è scritto nella vostra delibera non è corretto. Però, prima di dare lettura, volevo riprendere un attimino il tuo intervento e fare una riflessione su alcuni punti che hai trattato.

Hai iniziato dicendo che fa dei servizi importanti, di interesse pubblico e hai citato il sabbiodotto. Ecco, esempio più sbagliato possibile. A mio avviso, un’opera che non serve a nulla. Soldi pubblici buttati via, che potevano essere utilizzati invece nell’ambito della Bibione Spiaggia per attività più importanti.

Hai parlato del faro di Bibione: qui, invece, ti devo dare ragione. Insomma, riconosco che è stato un intervento importante e rappresenta in qualche maniera il simbolo di Bibione. Era giusto fare quello che hai fatto. Però, attenzione, che non esiste solo il faro di Bibione. Esistono i sotto servizi perché si va sotto acqua. Esistono le opere pubbliche, intese come opere che devono servire al turismo. Non c’è solo il faro, anche se riconosco che è stata una grande e bella vostra iniziativa.

Hai parlato del 1994. Io ho avuto l’onore di inaugurare la nuova sede della Bibione Spiaggia e mi ero preparato: ricordo i presupposti che hanno determinato la nascita di questa società e li condivido in pieno. All’epoca era un soggetto che portava degli interessi diffusi ed è stata un’operazione, grazie anche ad una normativa favorevole che poi è stata revocata, per cui adesso costituire un soggetto come la Bibione Spiaggia sarebbe giuridicamente impossibile.

Hai parlato di, e questo mi ha fatto molto piacere, passo indietro. Cioè hai seguito il ragionamento che ho fatto io, quando hai parlato di un arrivederci e non di un addio. Perché se – e dopo spero di dimostrarlo – diventerà un limite, tu stesso hai detto che farai un passo indietro. Questo ti fa onore. E vedrete che ciò succederà, nei prossimi anni succederà.

Qua, sei arrivato ad un altro punto, hai toccato, richiamando l’intervento di Emiliano, un aspetto, ma secondo me sbagliando in pieno. Hai detto *<io critico l’intervento di Emiliano quando lui dice che bisogna dismettere quote perché se no l’Atvo, quello che è successo ... le tariffe crescerebbero ...>*. Ma Emiliano ha fatto un discorso sui servizi di interesse non generale. Perché l’abbiamo spiegato, dopo lo rispieghierò, con la lettura dell’intervento ... i servizi di interesse generale sono quelli che non stanno sul mercato se non c’è il pubblico, cioè l’acqua, il trasporto pubblico locale. Perché se non ci fosse il pubblico nell’Atvo, mandare i nostri figli a scuola, l’abbonamento non costerebbe 87,80 euro, ma ci costerebbe 487,80 al mese, o forse anche di più, perché sappiamo benissimo che ci sono dei figli di bibionesi, più fortunati di altri, che non usano il trasporto pubblico locale, ma usano dei taxi, degli NCC, il pulmino, e pagano cifre ben più alte. Lo sapevi questo? E lì, secondo me, non hai toccato il tema che voleva evidenziare Emiliano.

Mi hai parlato di dividendi: beh, è una scelta strategica di qualsiasi società di capitali distribuire o meno i dividendi. La Bibione Spiaggia nei patti parasociali del 94, perché sono i patti parasociali, ti ricordi? Che hanno codificato la volontà di non distribuire gli utili. Ma questa modalità esiste anche in società di capitali a capitale, scusate il gioco di parole, interamente privato.

Mi hai parlato di animazione: beh, non esiste un concessionario a Bibione – e mi permetto di aggiungere anche attività commerciali – che faccia pagare l’animazione. Non esiste!

E poi, e qua scusami Pasqualino, non posso essere d’accordo con te, mi hai citato il project. Ebbene, poi si parla tutto in inglese, project financing ... un progetto di finanza, nella nostra provincia, ha creato la più grossa mazzetta, tangente, ruberia, che il tempo ed i ricordi ci riconducono. Parliamo dell’ospedale dell’Angelo, del Mose, Chisso, Galan, Mazzacurati e chi? ... il project è sempre stato utilizzato male. Quando mi porteranno un esempio positivo allora potrò dire *<Pasqualino ha ragione!>*. Ma, va beh, fatelo.

Bene, la verità invece in questa posizione del Comune è scritta nella delibera ed è legittima e rispettabile, cioè l’Amministrazione in un passaggio del preambolo ha dato un indirizzo preciso: *< Tenuto conto altresì degli indirizzi della Giunta comunale ai fini della predisposizione della presente delibera di revisione >*. Questo è il punto. Il parere si è conformato all’indirizzo legittimo di questa Amministrazione.

Bene, dopo questo cappello, così, politico, io vi rubo ancora 5 minuti, dopo taccio, per dare lettura

di un documento che spero, auspico, smonti tutti i ragionamenti che sono stati fatti nell'allegato alla vostra delibera in punta di fatto ed in punta di diritto.”

Il consigliere Vizzon nel formulare il prosieguo del proprio intervento, fa pervenire nelle mani del Vice Segretario testo scritto dello stesso chiedendo, *ex art. 39, comma 3*, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che venga riportato integralmente a verbale. Dà quindi lettura ed illustra il prosieguo dell'intervento, il cui testo viene allegato sub *B* al presente verbale di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

La discussione continua;

Chiesta ed ottenuta la parola interviene il consigliere Teso:

“Non voglio ripetermi, ma solo per un chiarimento, perché tu hai fatto degli esempi e ti riferivi alla cessione di quote di enti, quali Asvo ecc...”

Il mio era un esempio.

Non vorrei che il mio intervento sia frainteso. Una cosa è cedere quote della Bibione Spiaggia.

Su questo sapete già il parere e non mi ripeto neppure.

Ma non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di chiederti di cedere le quote di altri enti, che sono fondamentali, da LTA piuttosto che Atvo.

Siccome dal tuo intervento sembrava che io ti avessi detto di svendere praticamente tutto il patrimonio di azioni del Comune, non è così. Non era questa la mia intenzione. E brevemente, ma è quello che ho detto prima e che, di fatto, ha detto anche Giorgio, io sono convinto che, a prescindere dalla presenza del Comune all'interno della Bibione Spiaggia, quello che oggi fa, e bene la Bibione Spiaggia, verrebbe fatto anche se la società fosse al 100% privata. Lo dimostrano i fatti perché ci sono altre società che danno gli stessi servizi con la stessa qualità senza arrecare danno alcuno, garantendo occupazione, garantendo quelli che sono anche gli interessi di questo Comune.”

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Tollon dichiara quanto segue:

“Solo per dichiarazione di voto: il voto del nostro gruppo sul punto che riguarda la revisione straordinaria delle partecipazioni sarà un voto negativo, negativo solo ed esclusivamente per la posizione che l'Amministrazione comunale ha deciso di tenere sulla Bibione Spiaggia, perché, per il resto, sul mantenimento senza interventi di razionalizzazione su ASVO, Atvo e VERITAS e, soprattutto, sulla fusione per incorporazione della San Michele Patrimonio e Servizi nell'Azienda, questi punti ci trovano pienamente favorevoli. Solo ed esclusivamente per la linea che l'Amministrazione comunale ha deciso di tenere sulla Bibione Spiaggia il nostro voto sarà negativo, sfavorevole, anche se pensiamo che la questione non sia archiviata con questo voto perché penso che sempre più esigenze di carattere operativo e anche l'intenzione del legislatore spingeranno il Comune fuori da questa azienda.”

L'assessore Scodeller interviene affermando che:

“Io mi permetto di partire dall'inizio, nel senso che questa delibera riguarda appunto tutte le società di cui il comune fa parte. Ritengo quindi opportuno che venga evidenziata un po' la posizione presa anche se è stata anticipata correttamente da coloro che mi hanno preceduto. E di fatto senza stare ad analizzare i dati che sono richiesti dal decreto legislativo per poter permanere all'interno delle società, faccio semplicemente uno scorcio di quelle che sono le società interessate per indicare appunto che la proposta di delibera prevede di mantenere quote nell'ASVO, di mantenere le quote dell'Atvo, di mantenere le azioni, in questo caso, della VERITAS, del Livenza Tagliamento Acque, del Caibt, per quanto si debba constatare, in questo caso, che la società è già stata liquidata, chiusa a gennaio di quest'anno, quindi, viene nominata esclusivamente perché si deve fare riferimento al periodo indicato dalla normativa nazionale, che prevede appunto di fare riferimento al settembre 2016.

Viene confermata la liquidazione della società Nuova Pramaggiore Srl e della società Rest'arte Alvisopoli.

Come già anticipato, per quel che riguarda la società Patrimonio e Servizi, viene indicato nella delibera di procedere alla incorporazione della società Patrimonio e Servizi all'Azienda speciale Ida Zuzzi. Questo perché si sono posti dei limiti minimi di fatturato che non vengono rispettati dalla Patrimonio e Servizi. Verrebbe ipotizzata, concedendo altri servizi da svolgere alla Patrimonio e Servizi ... forse sarebbe possibile superare l'importo di 500.000 euro di fatturato, ma resterebbe il dubbio della bontà di una scelta di questo tipo e si ritiene più opportuno non rischiare e procedere con l'incorporazione. Incorporazione che dovrà essere portata a termine entro un anno. Così dice oggi la normativa nazionale.

Io, sindaco, mi permetto di spendere due parole ancora sui vari pareri che sono stati dati perché hanno ... sono state lette le righe del parere dell'avvocato Cacciavillani dove mette in dubbio, ai sensi del decreto legislativo 175/2016, la possibilità, per il Comune, di permanere all'interno di Bibione Spiaggia. Quel parere però non analizza tutti gli articoli o meglio tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 175, tanto che fa riferimento esclusivamente all'articolo 4, comma 1 e 2, lettera c. Leggendo il parere reso dall'altro giurista interpellato, si fa riferimento alla lettera a), principalmente, all'eccezione predisposta dalla lettera a), articolo 4, comma 2. Quindi, partono da due ricostruzioni diverse e di conseguenza il risultato a cui si arriva è diverso. Poi, io, personalmente, ritengo che lo studio Cacciavillani abbia rinunciato alla difesa del Comune per passare ad assistere il privato in questioni edilizie molto vicine alle spiagge e non di second'ordine. E quindi ho, così, lo stato d'animo che mi dice di preferire il parere che ci è stato reso da un altro avvocato, che non ha rinunciato a leggere lo statuto del comune che prevede che il turismo come attività fondamentale e ha presentato anche ulteriori ricorsi su quel punto non su questo."

Il Sindaco quindi dichiara:

"L'autorevolezza dei pareri io non la metto mai in discussione e li ritengo fatti con assoluta professionalità e buona fede, quindi, devo dissentire da questa parte, Sandro, mi permetti? Sulla tua impostazione, nel senso che la professione è tale per cui ci si può trovare anche in queste condizioni.

Io, mentre stavate parlando mi facevo una domanda: ma, voglio dire, cosa ha fatto di male il comune, alla Bibione Spiaggia in questi 23 anni? Quanti sono? Dal '94 ad oggi insomma. Quali sono le cose che sono andate male? Che il comune è stato un peso, un freno? Quali sono le cose che non si sono attuate nello sviluppo economico, nello sviluppo aziendale, per cui il comune davvero è risultato quasi una minaccia? Evidentemente, o non ho ben chiaro l'evoluzione dei tempi della società e della nostra comunità, oppure mi viene da dire che non abbiamo fatto nulla di grave. Non abbiamo fatto nulla che trattiene l'iniziativa privata, che, comunque, è sempre maggioranza all'interno della compagine societaria della Bibione Spiaggia.

Perché adesso, d'accordo, è arrivata questa revisione delle partecipazioni. Io dico ben venga, sia chiaro. Abbiamo esempi visti in televisione, sui giornali, dove sono state create società di un'assurdità incredibile, CdA pagati senza dipendenti, senza nessun presupposto di ragionevolezza che potesse portare a queste realtà. Hanno fatto bene a chiudere, anzi dovevano farlo tempo fa.

Però, mi riferisco ad un passaggio, che ovviamente nella nostra delibera, che riguarda la nostra Patrimonio e Servizi: la nostra società Patrimonio e Servizi è vero, non ha i requisiti minimi, 500.000 euro, ma i sindaci che si sono succeduti e che avevano questo strumento agile a disposizione, devono solo ringraziare il fatto che ci fosse stata una norma che avesse previsto una società di questo genere, dove almeno sulla questione iva, sulla questione velocità nei processi, ha potuto attuarlo fuori dalle briglie ormai incredibili, deleterie, in cui ci stiamo arrabattando, insomma, come Pubblica Amministrazione. Eppure dobbiamo chiuderla. L'amministratore non percepisce reddito, non percepisce l'indennità. Va bene, non abbiamo i requisiti minimi ma, voglio dire, hanno fatto il bene? Anche queste leggi hanno fatto davvero il bene dei comuni seri e dei comuni virtuosi? Io sono convinto assolutamente di no. Ecco.

Erano due i pensieri che volevo assolutamente manifestare e naturalmente io credo di cogliere il pensiero di tutti e ringraziare anche l'amministratore unico. Volete prendere la parola su questo? Il dottor Rinaldi che ha portato alla sua fine questa nostra società e che però, prima di farlo, e qui do anche informazione puntuale al Consiglio comunale, abbiamo realizzato l'opera che avevi iniziato

tu, Giorgio, con i 18 appartamenti, un'opera bella, un'opera fatta bene, che ha avuto il collaudo e che ci servono le carte per chiudere il collaudo, per la quale il Comune ha ricevuto, così come previsto negli statuti di avanzamento, il 90% del contributo regionale, il 10% lo abbiamo già richiesto perché era legato al verbale di collaudo e quindi lo stiamo richiedendo. Questo è per altre ragioni legate alla gestione dei parcheggi, che qui di concerto con il comandante ecc ... insomma vorrei ringraziarlo anche per questo lavoro che ha fatto, perché adesso è il momento di farlo, si è esaurito il percorso”.

Il consigliere Vizzon per dichiarazione di voto:

“Come ho scritto nell'introduzione nella dichiarazione che ho messo a verbale, e come ha ripetuto giustamente Luca, se la razionalizzazione avesse riguardato delibere indipendenti per ogni società avremmo votato favorevolmente su 6 punti credo. Adesso non so se sono 5 o 6.

Ecco. Seconda considerazione: il comune non ha mai fatto nulla di male nella Bibione Spiaggia, ci mancherebbe altro, e spero di non avere evidenziato elementi che ti potessero far ritenere che il comune avesse fatto qualcosa di male per la Bibione Spiaggia. Ci mancherebbe. La Bibione Spiaggia è preziosissima, come ho detto prima, i dipendenti e tutta. Solo che purtroppo ci sono delle norme che vanno anche osservate.

Sulla San Michele Patrimonio e Servizi non so se ti sei reso conto che nel 2012 hai fatto l'operazione più importante che si poteva fare per quanto riguarda il ramo d'azienda strisce blu che con una delibera di Consiglio comunale hai tolto alla San Michele Patrimonio e Servizi la gestione delle strisce blu e ne hai fatto una conduzione diretta ... perché hai parlato di iva ... no, non era necessario fare, potevi lasciare, hai fatto come hanno fatto tutti i comuni, invece hai fatto una cosa giusta ... te lo spiego io nell'intervento per dichiarazione di voto. La San Michele Patrimonio e Servizi è una società di capitali, per cui è soggetta a regime iva. I 700mila euro che introitava dal pagamento delle strisce blu, una parte, il 20%, il 21 adesso 22, perché questa è l'iva, andava a Roma e a noi rimanevano solo 500mila. Pasqualino ha, giustamente, scoperto che se avesse fatto una conduzione diretta, l'iva sarebbe rimasta tutta al Comune di San Michele al Tagliamento, per cui giustamente ha approvato una delibera nel 2012 che ha introdotto la conduzione diretta ed i 720 - 730mila euro, tutti i soldi rimangono a San Michele. Per cui, contrariamente a quanto hai dichiarato poc'anzi, l'iva, utilizzando la gestione diretta, non viene più pagata, per cui è giusto e sacrosanto, al di là del limite del fatturato, che poi fra tre anni sarebbe salito ad 1 milione, perché sai, Sandro, che è solo per tre esercizi e poi si va al milione, come limite minimo, quindi questa operazione è due volte giusta, la prima volta nel 2012 ed è giusta adesso incorporarlo ... no, non hai detto questo, hai detto esattamente il contrario, quindi, per dichiarazione di voto, voteremo contrari.”

Durante la discussione entra il consigliere Driusso, che prende parte alla discussione (risultano pertanto presenti 16 consiglieri compreso il Sindaco):

“L'esito, mi pare, sia chiaro e scontato e, come dicevo prima, non parteciperò al voto. Una delle mie preoccupazioni è capire cosa succederà domani. Ad esempio, l'applicazione del codice dei contratti tutte quelle cose lì. Cosa succederà domani una volta approvata questa delibera qua? Ovvero sia la società cosa dovrà fare? Come si dovrà comportare? Questo è uno dei miei grandissimi dubbi. Non so se qualcuno ha la risposta però ecco ... questa è una parte molto preoccupante della questione.”

Risponde l'assessore Scodeller:

“Prendendo spunto da come si sta comportando a Jesolo, se non sbaglio, lì l'applicazione della normativa sui contratti pubblici viene fatta solo ed esclusivamente per alcuni tipi di servizi, che esulano dalla fornitura dell'ombrellone, per esempio, perché ... anche, tra parentesi, in uno dei pareri indicati dell'avvocato Cacciavillani, si faceva riferimento, eventualmente, alla gestione del verde, come attività, che potrebbe essere sottoposta alla normativa sui contratti pubblici, non ad altre attività”.

Replica quindi il consigliere Driusso:

“E' proprio questa una incognita grande. Una incognita grande.”

Quindi il Sindaco conclude:

“Non so se è esaustiva, Robertino, è chiaro che il domani ... con queste evoluzioni che ci sono di legge, nessuno ha la sfera magica e vedremo cosa succede domani. Io dico solo che ... una cosa devo cogliere in tutte le dichiarazioni fatte qua dentro: che dobbiamo lasciar lavorare la Bibione Spiaggia, che non si scherza su questo presupposto.”

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come riportati sopra e registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Prima della votazione esce il consigliere Driusso, pertanto, al momento del voto, risultano essere presenti 15 consiglieri compreso il Sindaco (risulta assente dall'inizio della seduta il consigliere Pitaccolo);

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n. 15;

votanti n. 15;

con voti favorevoli 11 e contrari 4 (Morando, Teso, Tollon e Vizzon), resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di:

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 individuandole come da documento allegato *sub A*, recante “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ALLA DATA DEL 23-9-2016 EX ART. 24 D.LGS. 175/2016 – RELAZIONE TECNICA”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
2. di confermare, come da ricognizione, la partecipazione senza interventi di razionalizzazione nelle società di seguito elencate
AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE A.S.V.O. SPA,
ATVO SPA,
BIBIONE SPIAGGIA SRL,
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE L.T.A. SPA,
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI
V.E.R.I.T.A.S. SPA,
3. di procedere alla fusione per incorporazione della SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI SRL nell’Azienda Speciale “Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi”;
4. di prendere atto dello stato di cessato attività e liquidazione delle società di seguito elencate:
 - ✓ CAIBT PATRIMONIO,
Società estinta, fusa per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa, dalla data del 17/1/2017.
 - ✓ NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE

Società sciolta in data 6/12/2012, e messa in liquidazione. Fase di liquidazione e dismissione della quota mediante cessione non ancora conclusa.

✓ REST'ARTE ALVISOPOLI SCARL

Società posta in liquidazione a partire dalla data del 13-12-2011 (data di iscrizione nel registro delle imprese 9-1-2012). Data di cancellazione dal registro delle imprese 9/5/2017.

5. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del [D.L. n. 90/2014](#) e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;
9. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

con separata votazione

presenti n. 15;

votanti n. 15;

con voti favorevoli 11 e contrari 4 (Morando, Teso, Tollon e Vizzon), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
25/09/2017

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
25/09/2017

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 29/09/2017 n. 112 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Codognotto Pasqualino

Il Vice Segretario
F.to Dr. Gallo Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 21/10/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 10/10/2017

L'impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 10/10/2017

L'impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 10/10/2017

L'impiegato di Segreteria
Erika Biason

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Erika Biason

CODICE FISCALE: IT:BSNRKE78M46E473U

DATA FIRMA: 10/10/2017 10:04:37

IMPRONTA: 38313862643636633263336562326362363862313230303736373965346531333333643637643561

DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 112 DD 29.09.2017

ALLEGATO *SUB A*

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
ALLA DATA DEL 23-9-2016
EX ART. 24 D.LGS. 175/2016**

RELAZIONE TECNICA

AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE
A.S.V.O. SPA

Codice fiscale 83002690275

Anno di costituzione 1996

Quota di partecipazione diretta 8,33 %

Quota di partecipazione indiretta tramite V.E.R.I.T.A.S. SpA 0,000246561 (quota partecipazione organismo tramite 0,000451)

Società soggetta ad intera partecipazione pubblica diretta ed indiretta - tramite Veritas SpA – soggetto attraverso il quale si esercita controllo analogo congiunto.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

Servizio pubblico di igiene ambientale, in particolare, gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed attività di spazzamento.

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali e pericolosi derivanti da utenze domestiche, gestione isola ecologica (ecocentro) di via Parenzo in Bibione.

Servizio accertatori violazioni amministrative in materia di rifiuti (ispettori ambientali);

Gestione servizio accertamento e riscossione Tari (solo dal 2017).

La società svolge un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a).

La società svolge un servizio di interesse generale in quanto svolge servizio pubblico di igiene ambientale, in particolare, gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed attività di spazzamento, finalità perseguibile dall'ente mediante partecipazione pubblica ex art. 4, co. 2, lett. a). Tali attività vengono disciplinate con apposito contratto di servizio.

Si occupa inoltre di gestire l'isola ecologica (ecocentro) di via Parenzo in Bibione. Svolge, infine, servizio di ispezione ambientale ed accertamento e riscossione del tributo TARI.

Opera nell'ambito territoriale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituitosi in data 24-11-2014, a seguito della sottoscrizione della convenzione ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia (ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 ai Consigli di bacino spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito).

Trattasi di società controllata da società quotata (V.E.R.I.T.A.S. SpA).

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	187,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	7.864.778,00
Compensi amministratori	43.665,00
Compensi componenti organo di controllo	16.919,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	43.948,00
2014	214.786,00
2013	213.623,00
2012	876.478,00
2011	328.135,00

FATTURATO	
2015	20.176.880,00
2014	21.969.209,00
2013	21.818.740,00
FATTURATO MEDIO	21.321.609,67

La società presenta in relazione all'esercizio 2015, n. 187 dipendenti, pertanto, un numero superiore al numero degli amministratori, così come prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. b).

Presenta un fatturato medio - per gli esercizi dal 2013 al 2015 - che supera i 21 milioni di euro, pertanto, al di sopra del limite sancito dal combinato disposto di cui agli art. dall'art. 20, co. 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies.

La società in questione presenta un utile nell'ultimo quinquennio.

Svolge attività complementare, non simile, senza alcun tipo di sovrapposizione a quella svolta nell'ambito ottimale da parte di V.E.R.I.T.A.S. spa.

Non appare necessario intervenire in ordine al contenimento dei costi in quanto presenta un bilancio che non presenta profili di criticità per tale aspetto.

Esito ricognizione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Non presenta la necessità di intervenire in ordine al contenimento dei costi in quanto la società pare solida da un'analisi dei dati di bilancio ed, inoltre, la qualità del servizio erogato a favore della comunità è elevato; a conferma il Comune di San Michele al Tagliamento - che presenta nel proprio territorio la località turistica di Bibione - presenta delle percentuali di riciclaggio elevate (Percentuale raccolta differenziata anno 2015: 54,64%, anno 2014: 55,03% anno 2013: 50,30%).

ATVO SPA

Codice fiscale 84002020273

Anno di costituzione 1996

Quota di partecipazione diretta 2,56 %

Società mista partecipata dal Comune con partecipazione non di controllo.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

Servizio di trasporto pubblico nell'ambito del bacino di traffico del Veneto Orientale con linee che servono il Comune di San Michele al Tagliamento.

Servizio di trasporto aggiuntivo a favore della località di Bibione.

La società svolge un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a).

Premesso che i servizi di trasporto pubblico comunale vengono identificati come servizi pubblici di interesse generale anche in ambito comunale ex art. 14, comma 27, lett. b) D.L. 31.05.2010 n. 78 (Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).

La società svolge servizio di trasporto pubblico nell'ambito del Bacino di Traffico Veneto Orientale con linee che servono il Comune di San Michele al Tagliamento. La società risulta affidataria del suddetto servizio a seguito di specifico contratto di servizio con la città metropolitana di Venezia nel bacino territoriale omogeneo ottimale.

Si ritiene pertanto legittimo mantenere la partecipazione in quanto trattasi di partecipazione *ex art. 4, comma 2, lett. a)*, per lo svolgimento di attività di produzione di un servizio di interesse generale.

La società inoltre eroga un servizio aggiuntivo, *ex art. 4, c. 2, lett. b, LR 25/98*, nella frazione di Bibione, nota località balneare, in quanto svolge servizio di trasporto di collegamento tra le zone di Bibione Pineda e Bibione Lido dei Pini. Si ritiene tale servizio aggiuntivo fondamentale in un'ottica di ampliamento dei servizi a favore dei turisti in considerazione altresì di precisa disposizione statutaria dell'ente che dispone che "Il Comune individua nel turismo l'attività preminente dell'economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale attività attuando e promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi" (art. 9 comma 1 statuto comunale).

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

dati riferiti all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	422,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	20.601.588,00
Compensi amministratori	71.121,00
Compensi componenti organo di controllo	51.785,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	682.591,00
2014	17.606,00
2013	150.274,00
2012	54.651,00
2011	8.280,00

FATTURATO	
2015	23.045.765,00
2014	22.597.268,00
2013	23.263.984,00
FATTURATO MEDIO	22.969.005,67

La società presenta un numero di dipendenti medi (nr. 422) ben superiore al numero dei suoi amministratori e non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o strumentali.

Presenta inoltre un fatturato medio nel triennio 2013-2015 superiore ai 500.000,00 euro e non presenta perdite di esercizio nel quinquennio 2011-2015.

Esito ricognizione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Si ritiene infine di non esperire alcuna intervento di razionalizzazione in considerazione del fatto che la città metropolitana di Venezia con una partecipazione del 44% risulta per legge deputata all'affidamento del servizio nell'ambito territoriale omogeneo ottimale e di conseguenza al controllo ed alla promozione di eventuali azioni di razionalizzazione. Pare comunque opportuno sottolineare che da un'analisi dei bilanci la società pare solida e non presenta profili di particolare criticità.

BIBIONE SPIAGGIA SRL

Codice fiscale 02798770273

Anno di costituzione 1996

Quota di partecipazione diretta 30,00 %

Società mista partecipata dall'Amministrazione comunale, non sottoposta a controllo, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 175/2016 (di seguito, anche, Testo Unico).

ATTIVITA' SVOLTA

GESTIONE STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI SPIAGGIVI SU AREE IN CONCESSIONE; COSTRUZIONE, PRODUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI OPERE, BENI E SERVIZI DI INTERESSE PRIVATO NONCHE' OPERE, BENI E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO ED ANCHE DEMANIALI; PROMOZIONE TURISTICA; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI; LOGISTICA MANIFESTAZIONE ED EVENTI.

Alla luce delle considerazioni che seguono, formulate sulla base di norme legislative in materia nonché dello Statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, si ritiene che la società BIBIONE SPIAGGIA SRL, ex art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 sia funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e svolga altresì un servizio di interesse generale.

1. Premessa

La società Bibione Spiaggia S.r.l. risulta costituita nel 1994. Il contesto della fase costitutiva della società può essere così riepilogato:

- fino al 1994 l'A.P.T. (Azienda di Promozione Turistica), ente di emanazione regionale destinataria delle funzioni in materia di promozione turistica, gestiva, su concessione, l'arenile di Bibione;
- con legge regionale del 16.03.1994 n. 13 venne disposta la soppressione dell'A.P.T. di Bibione, di Caorle e di Portogruaro ed il trasferimento del patrimonio in capo alla istituenda A.P.T. con nuovo ambito territoriale di riferimento;
- l'emanazione della legge regionale comportò pertanto problematiche inerenti la gestione dei servizi spiaggivi di Bibione,
- diverse società – rappresentanti diverse realtà imprenditoriali di Bibione – presentarono istanza in ordine alla concessione demaniale da rilasciarsi, allora, da parte della Capitaneria di Porto;
- il Comune, constatata la mancata definizione di un accordo tra le categorie imprenditoriali, e sulla scorta della considerazione che la gestione dell'arenile si qualificava come un servizio pubblico *ex art. 22 della legge 142/1990 (nel quale si disponeva che i comuni provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale)* presentò istanza ed ottenne la concessione demaniale e la conseguente gestione dei servizi spiaggivi sull'arenile. Il Comune in tal senso si è posto come soggetto garante del perseguimento del corretto utilizzo di un bene demaniale a tutela dell'interesse pubblico e della sostenibilità dell'accesso all'arenile da parte di tutti.
- l'Amministrazione comunale di allora decise che lo strumento della società poteva rappresentare la soluzione migliore per la gestione dell'arenile, attesa la natura stessa del bene demaniale, che rappresentava, come sopra già riferito, un bene di evidente appartenenza pubblica, che però presentava una destinazione "mista", che implicava il necessario raccordo tra il carattere imprenditoriale da un lato e l'attitudine a soddisfare, se pur in modo non esclusivo, l'interesse pubblico. A tal proposito si riportano testualmente di seguito alcuni passi della deliberazione consiliare nr. 104 dd. 05/08/1994, costituenti la motivazione del provvedimento medesimo:

“strumento più agile e flessibile ... l'attività che si dovrebbe intraprendere, poi, richiede una determinata specializzazione che soltanto soggetti privati che comparteciperebbero alla società sono in grado di fornire, trattandosi come nel caso, di tutti coloro, soggetti privati e persone giuridiche che hanno da sempre operato nel campo specifico delle attività connesse al turismo”;
“... concepire tale strumento come forma di partecipazione diretta a coinvolgere, in funzione del perseguimento degli interessi comunali, relativi alla promozione e sviluppo economico, come forma associativa per la partecipazione o intervento nella gestione locale, tant'è che oltre alle associazioni è prevista anche una quota da destinare all'azionariato diffuso ...”;
“In effetti il proposito più nobile è proprio questo di attrarre nella società soggetti particolarmente qualificati e capaci in relazione all'attività da svolgere, ciò ai fini di un'azione efficiente, efficace ed economica, ma soprattutto con l'intento di far crescere una cultura improntata non solo all'utile privato ma a subordinare questo al pubblico interesse...”;
“...questa linea di indirizzo di indirizzo si viene a coniugare con i riflessi relativi allo sviluppo economico prevedendo sia sul piano occupazionale che sul versante dell'indotto un miglioramento generale di tutte le attività economiche che, per lo più, ruotano e si incentrano sul turismo...”.

Sulla scorta delle considerazioni sopra citate, che costituiscono anche la motivazione del provvedimento, si viene a delineare una forma particolare di governance della società che prevede:

- una partecipazione minoritaria del Comune con una quota che non può superare il 30,00%;
- i singoli soci non possono detenere una quota sociale superiore all'1,00%;
- le singole associazioni o loro controllate non possono detenere una quota superiore al 2,00%.

Si è realizzata in tal modo una partecipazione diffusa, che raccoglie circa 208 soci e costituisce un importante strumento di coesione sociale, idoneo a promuovere la partecipazione e l'omogeneità dello sviluppo economico nel territorio e tra le diverse componenti sociali, unitariamente coinvolte, secondo gli intenti originari espressi anche in sede costitutiva da parte dell'allora Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento.

2. L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali (vincolo di scopo pubblico, prescrizione di un preciso vincolo legato alle finalità istituzionali specifiche e proprie dell'amministrazione)

In merito alla generale definizione degli scopi istituzionali degli Enti locali, occorre rifarsi al combinato disposto degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e all'art 14, comma 27, del D.L. 78/2010, così come modificato da ultimo dall'art. 19 del D.L. 95/2012, secondo i quali:

- il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 3, comma 1, T.U.EE.LL.);
- il comune ha autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (art. 3, comma 4, T.U.EE.LL.);
- il comune risulta essere titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3, comma 5, T.U.EE.LL.);
- spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 13, comma 1, T.U.EE.LL.);

- l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale (art 14, comma 27, del D.L. 78/2010);
- lo Statuto del Comune di San Michele al Tagliamento prevede espressamente:
 - ✓ che “il Comune individua nel turismo l'attività preminente dell'economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale attività attuando e promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Pone pertanto particolare attenzione a insediamenti di altro tipo che risultino compatibili con la realtà turistica della zona, disponendo inoltre idonee iniziative promozionali e ricreative, anche avvalendosi di professionalità esterne” (art. 9, comma 1);
 - ✓ che, tra l'altro, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi “ (...) promozione dell'iniziativa economica, in particolare del settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa riveste, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali (art. 3, comma 5, lett. g)”;

La giurisprudenza, in merito alle partecipazioni dei comuni, nel tempo ha avuto modo di affermare che:

- resta ferma “l'autonoma valutazione da parte del Comune in merito alla stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente” (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, del 163/2011/PAR);
- “la disciplina legislativa dell'art. 3, comma 27, L.F. 2008 mira ad eliminare le attività economiche esercitate per interessi estranei alle finalità istituzionali dell'ente o per finalità puramente imprenditoriali” (sent. Corte costituzionale 229/2013 e Ad. Plen. N. 10/2011): devono perciò essere attività strettamente strumentali alle prefate finalità o riconducibili a servizi di interesse generale;
- per la sezione di controllo Emilia-Romagna “la limitata facoltà di utilizzazione dello strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche, principio immanente alla codificazione europea (art. 106 TFUE) è stata, successivamente, ribadita ed articolata dal Consiglio di Stato per cui, il collegamento con le finalità istituzionali dell'ente è rigorosamente inteso come ... non di mera compatibilità, ma di stretta strumentalità” (Ad. Plen. N. 10/2011);
- la stessa Corte dei Conti, nella Relazione sull'attività per la inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, nel trattare dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, segnala, sia pure con riferimento al diverso e più pregnante termine di “Indispensabile” per il perseguimento delle finalità pubbliche, come la indispensabilità debba essere sufficientemente motivata e non espressa con una formulazione stereotipa.

3. Una volta affermato quindi, il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione ad una società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, il legislatore indica ulteriormente, stavolta in positivo, una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, costituenti vincolo di attività (attività ammissibili art. 4, comma 2), tra cui la produzione di un servizio di interesse generale.

Per ciò che concerne i servizi di interesse generale, il nuovo Testo Unico, distingue le seguenti fattispecie:

- servizi di interesse generale (SIG) – le attività di produzione di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza,

che le PP.AA., nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- servizi di interesse economico generale (SIEG) – i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato.

Per quanto riguarda i SIG, definizione di matrice comunitaria, pare condivisibile l'interpretazione secondo cui essa farebbe riferimento “ad un concetto più ampio di quello di servizio d'interesse economico generale, riguardando sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico” (Corte dei Conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, del. n. 195/PAR/2009; sez. reg. di contr. per il Veneto, del. n. 5/PAR/2009).

In ambito comunitario non viene invece utilizzata la definizione di “servizio pubblico locale di rilevanza economica”, affermata nel nostro ordinamento nazionale fin dagli anni novanta, mentre il richiamo è al più ampio concetto di SIEG. I servizi di interesse economico generale possono essere quindi intesi come quei servizi erogati in regime di mercato rispetto ai quali, in considerazione appunto, del più generale interesse economico, Unione Europea e Stati membri impongono specifici obblighi di servizio pubblico (artt. 14 e 106 TFUE trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Il protocollo 26 al trattato di Lisbona all'articolo 1 testualmente dispone che:

“LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale, HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1.

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:

- *il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;*
- *la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;*
- *un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.”*

Sulla base alla giurisprudenza comunitaria emerge con chiarezza come la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica abbiano contenuto omologo (Corte cost., 17 novembre 2010, n. 325; 27 luglio 2004, n. 272), vi sono infatti alcuni importanti elementi comuni caratterizzanti entrambe le definizioni, che contribuiscono ad omologare SPL e SIEG:

- il servizio è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come “qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato”;
- il servizio fornisce prestazioni dirette a realizzare anche “fini sociali” nei confronti di un'indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni;
- il gestore è individuato di regola mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica, al fine di garantire la tutela della concorrenza e del mercato.

L'osservazione fatta dalla Corte dei Conti, nella relazione sulla propria attività per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, cui si è detto sopra, segnala – nel trattare i piani di razionalizzazione delle partecipate – e sia pure con riferimento al diverso e più pregnante termine di “Indispensabile” per il perseguimento delle finalità pubbliche, come la indispensabilità debba essere sufficientemente motivata e non espressa con una formulazione stereotipa.

Questa osservazione può valere anche per la affermazione della necessità della partecipazione, che nell'ambito qui considerato sembra trovare conforto nel buon andamento (in coerenza con l'art. 97 della costituzione), nella economicità, negli utili risultati di bilancio, nell'efficacia nella gestione dell'interesse pubblico mediante la società partecipata Bibione Spiaggia.

Si sottolinea altresì che “la spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritto a favore di terzi (art. 823 cc), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione, giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. Si osserva anche che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, cc) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal codice della navigazione che, all'art. 37, prevede che “nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico” (Tar Puglia sentenza 1329/2017).

Per ciò che concerne le attività effettivamente svolte la società in argomento si occupa della gestione di attività di stabilimenti balneari su area demaniale oggetto di concessione ventennale, giusto provvedimento n. 3 registro concessioni, anno 2016, atti a rep. n. 4444 del 24.02.2006 e nel disciplinare di concessione di cui al provvedimento appena sopra citato si dispone che il concessionario si impegna: “...d) a garantire gratuitamente a favore di chiunque i servizi di uso comune, di salvataggio, di primo soccorso, la pulizia, il mantenimento del patrimonio arboreo esistente, nonché la realizzazione e manutenzione di opere e manufatti eventualmente previsti dal Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune e ricadenti sia nelle aree attribuite in concessione sia nelle aree di spiaggia libera poste a contatto ... f) a prevenire e garantire la sicurezza di terzi anche attraverso il servizio di assistenza e primo soccorso nel rispetto delle prescrizioni generali dettate dal Comune e/o dall'Autorità Marittima ... h) a svolgere servizi di assistenza e primo soccorso in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza dei bagnanti...”;

4. Alla luce delle attività svolte dalla Bibione Spiaggia, si può ritenere che la società espliciti tutta una serie di servizi, senza alcun onere a carico dell'Ente, da qualificarsi di interesse generale in piena corrispondenza alla nozione comunitaria e alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a, del Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche, ed in particolare:

- l'attuazione di rilevanti attività di ripascimento dell'arenile per contrastare l'azione erosiva del mare utilizzando esclusivamente sabbia autoctona;
- gestione diretta del Servizio di Primo Soccorso, con infermieri professionali presenti costantemente durante il giorno e Servizio di Salvamento a mare, con postazioni dotate di defibrillatore e imbarcazioni a motore a favore di tutti i turisti presenti sull'arenile;
- servizi di animazione gratuita che coinvolge adulti e bambini in moltissime attività ludico sportive;
- applicazione di protocollo condiviso per organizzazione del servizio di elisoccorso;
- salvaguardia dell'ambiente (spiaggia e aree limitrofe);
- attuazione e mantenimento del Sistema di gestione Ambientale conforme al Regolamento Europeo EMAS;

- partecipazione attiva per il mantenimento della registrazione ambientale EMAS del Polo Turistico di Bibone;
- pulizia della spiaggia libera anche al di fuori delle aree in concessione;
- installazione e manutenzione pubblica illuminazione di tutto l'arenile in concessione;
- allestimento di aree sportive e giochi gratuite;
- accessibilità alla spiaggia entro i 5 metri dalla battigia conformemente alla circolare della scrivente Amministrazione dd. 22-6-2006 in cui si chiede di essere flessibili nei confronti dei turisti che accedono senza acquistare i servizi dello stabilimento balneare.

Le anzidette attività, che a parere della scrivente Amministrazione si collocano nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del Testo Unico, corrispondendo ai requisiti e rientrando nella fattispecie di SIG, Servizi di Interesse Generale, sono svolte dalla società e si rinvergono nell'atto che ne disciplina l'esistenza e le modalità, ovvero nell'oggetto sociale così come indicato nello statuto che reca:

“OGGETTO SOCIALE:

- A) *la gestione di stabilimenti balneari e di servizi spiaggivi su aree in concessione, o ad altro titolo a disposizione e degli annessi e complementari servizi;*
- B) *la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi di interesse privato nonché di opere, di beni e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti ai predetti servizi in spiaggia ...”.*

Il bene demaniale spiaggia e la gestione dell'arenile sono stati da sempre considerati dalla comunità locale fondamentali in quanto costituiscono il perno attorno al quale ruota tutta l'economia del territorio. Pertanto, un bene di evidente appartenenza pubblica, la cui destinazione può invece presentarsi “mista”, in funzione del carattere imprenditoriale che deriva dalla sua gestione che, comunque, non può far venire meno l'attitudine a soddisfare, se pur in modo non esclusivo, l'interesse pubblico, anche in funzione della sua importanza sociale nei confronti della comunità amministrata.

Le medesime considerazioni varrebbero se si ritenesse che le attività della società, o alcune di esse, siano da considerare organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, rientrante nella previsione dell'art. 4, comma 2, lett. c), del TU 175/2016. Anzitutto è da ritenere che, in assenza di una contraria previsione legislativa, le società partecipate possano svolgere anche più di una delle attività previste come ammissibili, rimanendo nel perimetro del medesimo art. 4. È da aggiungere che non si pone un problema relativo alle modalità di selezione degli attuali soci privati. Difatti l'art. 17 del TU 175/2016 prevede che nelle società costituite per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) la selezione del soggetto privato si svolge con le procedure di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Se pure questa disposizione fosse da ritenere appropriata e da applicare alle attività svolte ed ai servizi gestiti dalla società, è chiaro che la disposizione opera per il futuro e non può ragionevolmente riguardare chi sia stato chiamato a far parte della compagine sociale ben prima della emanazione di disposizioni che prevedono particolari procedure.

Inoltre, la natura dei soggetti privati costituenti fin dall'origine la compagine sociale (associazioni locali di categoria ed operatori del settore alberghiero, extra alberghiero, dell'intermediazione turistica ed immobiliare e del commercio) appare riconducibile, anche alla luce delle considerazioni sinora svolte relativamente all'atto costitutivo ed allo statuto societario, ad una connotazione “strategica” finalizzata al diretto raggiungimento di quegli obiettivi di omogeneità dello sviluppo della comunità locale e coesione sociale da perseguire - in armonia con lo statuto comunale - anche mediante il coinvolgimento delle principali categorie economiche della località turistica e degli operatori appartenenti alle stesse nelle scelte gestionali societarie mediante la loro comune presenza,

con il Comune di San Michele al Tagliamento, nella compagine societaria, piuttosto che ad una connotazione “industriale” e ad una presenza limitata nel tempo del partner privato operativo, quale è quella prefigurata dal citato art. 4, comma 2, lettera c) e dall’art. 17 del TU 175/2016, norme - queste ultime - che fanno riferimento ad un “imprenditore” che deve possedere “i requisiti di qualificazione previsti (...) in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita” e permanere in società per un tempo che “non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione”.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

dati riferiti all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	90,44
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

importi in euro

Costo del personale (f)	3.429.924,00
Compensi amministratori	52.608,00
Compensi componenti organo di controllo	27.872,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	204.568,00
2014	205.265,00
2013	128.261,00
2012	467.789,00
2011	494.508,00

FATTURATO	
2015	8.290.096,00
2014	7.948.045,00
2013	8.135.186,00
FATTURATO MEDIO	8.124.442,33

La società risulta avere un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b).

Non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

Presenta un fatturato medio superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Presenta un utile d'esercizio nell'ultimo quinquennio (art. 20, co. 2, lett. e).

Non presenta, dall'analisi dei dati di bilancio, necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

Non presenta, infine, necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

CAIBT PATRIMONIO SPA

Codice fiscale 04123620272

Anno di costituzione 2012

Quota di partecipazione diretta 52,00 %

Società interamente partecipata pubblica soggetta a controllo analogo congiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO "LEMENE", IVI INCLUSA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI AL SERVIZIO

Società iscritta al registro delle imprese in data 16/7/2012 ed estinta, fusa per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa, dalla data del 17/1/2017, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 23, della L. n. 133 del 6/8/2008 per effetto del referendum popolare dd. 12-13 giugno 2011.

dati riferiti all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	6.240,00
Compensi componenti organo di controllo	6.884,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	80.006,00
2014	32.138,00
2013	8.562,00
2012	20.743,00
2011	0,00

FATTURATO	
2015	698.789,00
2014	698.764,00
2013	698.765,00
FATTURATO MEDIO	698.772,67

Esito ricognizione

Partecipazione rientrante nel perimetro oggettivo di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/2016 in quanto operativa alla data del 23.9.2016.

Non viene sottoposta ad alcun intervento in quanto già cessata perché fusa per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa, dalla data del 17/1/2017, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 23, della L. n. 133 del 6/8/2008 per effetto del referendum popolare dd. 12-13 giugno 2011.

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

Codice fiscale 04268260272

Anno di costituzione 2014

Quota di partecipazione diretta 20,38 %

Società interamente partecipata pubblica soggetta a controllo analogo congiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO "LEMENE", IVI INCLUSA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI AL SERVIZIO

La società svolge un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a).

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è la società per azioni a totale controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nell'ambito Lemene, finalità perseguibile dall'ente mediante partecipazione pubblica ex art. 4, co. 2, lett. a). I servizi sono affidati per tramite dell'Ente di governo d'ambito (CATOI Lemene).

E' nata in conseguenza della fusione tra CAIBT Spa e ABL Spa al fine di affidare a unico soggetto la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento (data iscrizione registro delle imprese 11/12/2014).

La società risulta aver emesso strumenti finanziari alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, ma non ha adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 26, comma 5, d.lgs. 175/2016.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

dati riferiti all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	104,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

importi in euro

Costo del personale (f)	6.053.520,00
Compensi amministratori	57.936,00
Compensi componenti organo di controllo	40.166,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.088.809,00
2014	135.124,00
2013	
2012	
2011	

FATTURATO	
2015	21.167.409,00
2014	1.121.050,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	21.130.616,97

trattandosi di società costituita il 11/12/2014 il fatturato medio è stato calcolato a decorrere da tale data

Presenta un numero medio di dipendenti al 31/12/2015 pari a 104 unità.

Non svolge attività analoghe o similari a quella di altre società partecipate.

Presenta un fatturato medio superiore ai 500.000 euro per il triennio 2013-2015.

Non presenta perdite nell'ultimo biennio (in quanto risulta operativa dal 2015).

Ai fini dell'espletamento del controllo analogo da parte dei Comuni soci, è costituito dagli stessi un Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, che rilascia pareri preliminari alle deliberazioni degli organi sociali competenti (Assemblea od Organo Amministrativo), ferme le competenze e le responsabilità civilistiche e statutarie degli organi sociali stessi.

L'O.I.C.C. è composto dal Sindaco di ciascun Comune socio della Società in house.

Non appare necessario intervenire in ordine al contenimento dei costi in quanto presenta un bilancio che non presenta profili di criticità per tale aspetto.

Esito ricognizione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Non appare inoltre necessario intervenire in ordine al contenimento dei costi in quanto presenta un bilancio che non presenta profili di criticità per tale aspetto.

**NUOVA PRAMAGGIORE SRL
IN LIQUIDAZIONE**

Codice fiscale 03399450273

Anno di costituzione 2002

Quota di partecipazione diretta 1,22 %

Quota di partecipazione indiretta tramite ATVO SPA 0,007936%

Società partecipata.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

A) ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMMOBILE SITO SEDE DELLA MOSTRA DEI VINI; B) PROMOZIONE, DIREZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO DELLA MOSTRA DEI VINI; C) PROMOZIONE TERRITORIO DI RIFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI...

Con deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, erà già stata deliberata la dismissione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244.

La società è stata sciolta in data 6/12/2012, a rogito del notaio Roberto Cortellazzo di San Michele al Tagliamento, rep. 25.496 e messa in liquidazione, nominando un Collegio di Liquidatori e un Sindaco Unico.

Con deliberazione consiliare nr. 58 dd. 18/4/2017 è stata deliberata la cessione della quota a favore della Città Metropolitana di Venezia.

Fase di liquidazione e dismissione della quota mediante cessione non ancora conclusa.

REST'ARTE ALVISOPOLI SCARL

Codice fiscale 03333870271

Anno di costituzione 2001

Quota di partecipazione diretta 5,00 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

SOCIETA' CONSORTILE COSTITUITA SENZA FINI DI LUCRO E CON PRINCIPI DI MUTUALITA' AL FINE DI PROMUOVERE SERVIZI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, ARCHEOLOGICO, AMBIENTALE E ARCHITETTONICO E LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLO STESSO, SVOLGENDO ATTIVITA', QUALI: GESTIONE SPAZI MUSEALI, PINACOTECHES ED IMMOBILI; ATTIVITA' INFORMATIVA, DIDATTICA E PROMOZIONALE DI INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE; ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN MERITO A RECUPERO E RESTAURO; ATTIVITA' DIRETTA DI RECUPERO E RESTAURO ...

Società posta in liquidazione a partire dalla data del 13-12-2011 (data di iscrizione nel registro delle imprese 9-1-2012).

Con deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, era già stata deliberata la dismissione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244, poi confermata nel piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014, recepito dal Consiglio comunale con proprio provvedimento nr. 10/2016.

L'assemblea dei soci dd. 28-9-2016 votava a favore del progetto di bilancio finale di liquidazione, così come predisposto dal liquidatore.

Data di cancellazione dal registro delle imprese 9/5/2017.

SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI SRL

Codice fiscale e partita iva 03730020272

Anno di costituzione 2006

Quota di partecipazione diretta 100,00 %

Società controllata dal Comune di San Michele al Tagliamento.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

Soggetto attuatore dell'intervento di trasformazione dell'ex delegazione comunale di Bibione in centro servizi ed alloggi a canone sostenibile, opera cofinanziata nell'ambito del "programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (di cui alla DGR 2030/2008 e D.M. Infrastrutture 26/3/2008, prot. 2295).

Attività strumentali di supporto nell'ambito della conduzione diretta da parte dell'ente del servizio pubblico locale di gestione della sosta con parcheggi regolamentati a tariffa in località di Bibione.

In relazione ai requisiti richiesti dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016

La società produce un servizio strumentale all'ente (art. 4, co. 2, lett. d).

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

dati riferiti all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1,25
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

importi in euro

Costo del personale (f)	31.032,00
Compensi amministratori	19.450,00
Compensi componenti organo di controllo	1.334,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	8.759,00
2014	22.509,00
2013	25.148,00
2012	21.092,00
2011	23.400,00

FATTURATO	
2015	163.728,00
2014	221.654,00
2013	165.707,00
FATTURATO MEDIO	183.696,33

La società presenta in relazione all'esercizio 2015, n. 1,25 dipendenti.

Presenta altresì un fatturato medio – per gli esercizi dal 2013 al 2015 – al di sotto del limite di cui al combinato disposto di cui agli art. dall'art. 20, co. 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies, **si ritiene pertanto di dover provvedere ad operazione di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione nell'Azienda Speciale “Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi”, dando specifico indirizzo agli organi amministrativi affinché elaborino il relativo progetto.**

La fusione per incorporazione nell'Azienda Speciale pare ad oggi la soluzione più percorribile per la scrivente Amministrazione, attese le problematiche connesse alla liquidazione della società e all'acquisizione del patrimonio della stessa a patrimonio comunale.

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI V.E.R.I.T.A.S. SPA

Codice fiscale 03341820276

Anno di costituzione 2001

Quota di partecipazione diretta 0,000451 %

Società a totale partecipazione pubblica sulla quale si esercita controllo analogo congiunto.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI (CDR); SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: VPL (VETRO, PLASTICA, LATTINE), CARTA, CARTONE, LEGNO, METALLI, VERDE E FRAZIONE UMIDA.

La società svolge un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a).

Veritas è società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP (Ente di Interesse Pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs. 39/2010.

La società, multiutility interamente pubblica, svolge per il Comune di San Michele al Tagliamento un servizio di interesse generale, quale servizio pubblico di igiene ambientale, in quanto si occupa di trattare e smaltire la frazione secca dei rifiuti solidi urbani, oltre a valorizzare la raccolta differenziata, finalità perseguibile dall'ente mediante partecipazione pubblica ex art. 4, co. 2, lett. a).

Opera nell'ambito territoriale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituitosi in data 24-11-2014, a seguito della sottoscrizione della convenzione ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia (ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 ai Consigli di bacino spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito).

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

dati riferiti all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	2.721,31
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	114.950.763,00
-------------------------	----------------

Compensi amministratori	144.000,00
Compensi componenti organo di controllo	89.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.648.279,00
2014	4.802.625,00
2013	3.160.635,00
2012	5.358.440,00
2011	3.950.400,00

FATTURATO	
2015	310.026.892,00
2014	314.322.056,00
2013	300.036.422,00
FATTURATO MEDIO	308.128.456,67

Presenta, in relazione all'esercizio 2015, n. 2.721,31 dipendenti, pertanto, un numero superiore al numero degli amministratori, così come prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. b).

Presenta un fatturato medio - per gli esercizi dal 2013 al 2015 - che supera i 300 milioni di euro, al di sopra del limite sancito dal combinato disposto di cui agli art. dall'art. 20, co. 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies.

La società in questione presenta un utile nell'ultimo quinquennio.

Svolge attività complementare, non simile, senza alcun tipo di sovrapposizione a quella svolta nell'ambito ottimale da parte di ASVO spa, di cui peraltro possiede la maggioranza del capitale, con una quota al 31/12/2015 pari al 54,67%.

Non appare necessario intervenire in ordine al contenimento dei costi in quanto presenta un bilancio che non presenta profili di criticità per tale aspetto. Il controllo analogo sulla società viene esercitato tramite il Comitato di Controllo e Coordinamento.

Esito ricognizione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

La società non ricade in alcuna della ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In particolare svolge attività rientranti tra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4, comma 2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale. La società è qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange - Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati.

Il Comune può mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa previsione dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. secondo cui "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Non appare necessario intervenire in ordine al contenimento dei costi in quanto presenta un bilancio che non presenta profili di criticità per tale aspetto. Il controllo analogo sulla società viene esercitato tramite il Comitato di Controllo e Coordinamento.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 10/10/2017 09:29:13

IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437

NOME: Andrea Gallo

CODICE FISCALE: IT:GLLND70L17H823L

DATA FIRMA: 10/10/2017 09:15:15

IMPRONTA: 34396434386235613235393561346165643531636236383066623962313234333538336532323437

DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 112 DD 29.09.2017

ALLEGATO *SUB B*

**INTERVENTO CONSIGLIERE VIZZON, TESTO
SCRITTO EX ART. 39 COMMA 3 ULTIMO CAPOVERSO
DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

INTERVENTO INTEGRALE A VERBALE

(ex art. 39 comma 3 ultimo capoverso del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale)

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

Con la presente deliberazione il Comune di San Michele al Tagliamento, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs n. 175/2016, conferma la propria presenza senza interventi di razionalizzazione nelle società ASVO Spa (Ambiente Servizi Venezia Orientale), ATVO Spa (Azienda Trasporto Veneto orientale), Bibione Spiaggia Srl, LTA Spa (Livenza Tagliamento Acque), VERITAS Spa (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi), mentre procede alla fusione per incorporazione della San Michele Patrimoni e Servizi Srl nell'Azienda Speciale "Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi".

Il provvedimento *de quo* appare illecito limitatamente alla parte concernente la partecipazione comunale detenuta in Bibione Spiaggia Srl, la quale risulta essere priva dei requisiti di legge per il mantenimento.

Nella Relazione Tecnica – capitolo ATTIVITA' SVOLTA non viene indicato il reale (e perseguito nei fatti) scopo sociale della Bibione Spiaggia Srl che include anche la "somministrazione di bevande ed elementi" e la possibilità di "compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessaria o utile alla raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa l'assunzione e la concessione di partecipazioni ed interessenza anche azionarie in altre società o ditte aventi oggetti analoghi o affini o connessi al proprio". La deliberazione in esame omette di rivelare che la partecipata comunale gestisce (con affidamento a terzi) chiosci ove si esercita la somministrazione di bevande ed alimenti oppure che vengono concessi in locazione a privati fabbricati di proprietà per attività di media distribuzione commerciale. Ed ancora che la società detiene immobilizzazioni finanziarie in altre imprese.

L'art. 13 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Appare evidente che le "finalità istituzionali" di un comune devono essere ricondotte esclusivamente ai propri elementi costitutivi quali la "popolazione" e il "territorio", dove per

popolazione si intendono i servizi alla persona e alla comunità (assistenza sociale, persone in difficoltà, politiche giovanili, centri per gli anziani, servizi demografici, biblioteche, cultura, sanità, pubblica istruzione, sport, pari opportunità, sicurezza) mentre per territorio si intende lo sviluppo economico derivante dalle azioni che l'ente locale persegue nel formare e sviluppare i propri centri urbani (piani urbanistici), le opere pubbliche (viabilità, infrastrutture, idraulica), nel tutelare l'ambiente (vincoli paesaggistici), nel definire una politica economica generale a sostegno degli interessi legittimi.

Nulla di quanto appena descritto può trovare riscontro nelle attività svolte dalla Bibione Spiaggia Srl che, come detto in precedenza, concentra la sua "mission" principale nella vendita di prodotti quali spazi all'ombra (sdraio, lettini e ombrelloni), bevande ed alimenti, effettua locazione di fabbricati e, per sostenere sul mercato tali funzioni, offre ovviamente dei servizi accessori ai propri clienti (primo soccorso, animazione gratuita, aree sportive). In definitiva svolgono una vera e propria attività imprenditoriale alla pari di tutti gli altri concessionari privati che operano a Bibione (Bibione Mare Spa, Villaggio Turistico Internazionale Srl, Bipark Srl, La Fraterna Srl, Chiosco Lilly, Chiosco Azzurro, Chiosco Luna, Lido San Giorgio Srl ed altri).

L'art. 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 175/2016 definisce "servizi di interesse generale" quelle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termine di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discrezionalità, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

Anche in questo caso possiamo definire con certezza come "l'intervento pubblico" non rappresenta in alcun modo la condizione essenziale senza la quale l'attività di produzione e fornitura di beni e servizi effettuata dalla Bibione Spiaggia Srl non avrebbe luogo nei modi stabiliti dalla norma ma, al contrario, la componente pubblica delinea un proprio limite all'operatività sociale, poichè impone l'applicazione di procedure complesse disciplinate dal D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente) e dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), così come a suo tempo evidenziato dal Segretario Generale dott.ssa Tamara Plozzer con note dd. 29/12/2016 e 24/01/2017. Risulta infondata la tesi indicata nelle Relazione Tecnica PUNTO N. 4 ove si sostiene che la Bibione Spiaggia Srl esplica tutta una serie di servizi, senza alcun onere a carico dell'Ente, da qualificarsi di interesse generale in piena corrispondenza alla nozione comunitaria e alla previsione di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche, ed in particolare: ripascimento dell'arenile, primo soccorso, animazione gratuita, protocollo per l'elisoccorso, salvaguardia dell'ambiente, EMAS, pulizia della spiaggia fuori concessione, pubblica illuminazione, aree sportive e giochi gratuite. Tutte queste attività sono, come evidenziato in precedenza, componenti tipiche dell'attività di impresa e rappresentano le basi sui cui offrire i prodotti al mercato.

La Bibione Spiaggia Srl non ha per oggetto sociale l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria al perseguimento delle "finalità istituzionali" del Comune di San Michele al Tagliamento né produce un "servizio di interesse generale" così come stabilito dall'art. 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Comune di San Michele al Tagliamento per confermare la propria partecipazione in Bibione Spiaggia Srl avrebbe dovuto portare in assemblea straordinaria la modifica dell'art. 4 dello Statuto per renderlo compatibile con le finalità di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Lo strumento individuato invece è stato quello di procedere ad una forzatura della norma servendosi, con uno stile tipico del passato, di un parere *pro veritate* rilasciato dal prof. Avv. Cesare MIRABELLI – Presidente emerito della Corte Costituzionale e richiesto peraltro con una formula elusiva ovvero attraverso la controllata denominata S.M.P.S. Srl in quando il Comune non poteva per legge attingere direttamente a pareri legali. Detto parere ha così arricchito la proposta di deliberazione in questione (si noti come in molte parti il contenuto del parere è identico “*copiaincolla*” al contenuto della Relazione Tecnica), rendendo plausibile un risultato rapido e semplice. Niente razionalizzazione, nessuna assemblea straordinaria, solo ed esclusivamente un soddisfacimento dell’indirizzo politico-amministrativo “*sbagliato*” della Giunta comunale.

Posizione diametralmente opposta è stata invece assunta dal legale incaricato dalla Bibione Spiaggia Srl., la Prof.ssa Avv. Chiara CACCIAVILLANI, la quale sostiene che la *ratio* del D.Lgs. n. 175/2016 “farebbe addirittura venir meno la possibilità per il Comune di San Michele al Tagliamento di mantenere la propria partecipazione di Bibione Spiaggia...la quale non è stata costituita per la produzione di beni o servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell’Ente, né la partecipazine di quest’ultimo è finalizzata alla realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio di interesse generale per il tramite di un contratto di partenariato ex art. 180 D.Lgs. n. 50/2016; né infine – *ad abundantiam* – essa è stata costituita per la realizzazione di lavori o opere, oppure per la produzione di beni o servizi non destinati alla collocazione nel mercato in concorrenza. Non è pertanto necessario scrutinare se siano o meno soddisfatti i tre requisiti all’art. 17 comma 6 essendo incontrovertibile che Bibione Spiaggia Srl si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della norma”.

Allegati:

1. Statuto Bibione Spiaggia Srl;
2. Nota datata 29/12/2016 Dott.ssa Tamara PLOZZER;
3. Nota datata 24/01/2017 Dott.ssa Tamara PLOZZER;
4. Parere pro veritate Prof. Avv. Casare MIRABELLI
5. Parere Prof.ssa Avv. Chara CACCIAVILIANI

Il presente intervento a verbale corredato dai relativi allegati è parte integrale e sostanziale della deliberazione consiliare in oggetto indicata.

Venerdì 29 settembre 2017

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Giorgio Vizzon



ALLEGATO "B" al n. 16302 rep. e n. 9011 racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA ED OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "BIBIONE SPIAGGIA S.R.L." con sede in San Michele al Tagliamento, frazione Bibione, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C..

Art.2 - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali e rappresentanze in altre località sia in Italia che all'estero.

Art.3 - La durata della società viene fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.4 - La società ha per oggetto:

- a) la gestione di stabilimenti balneari e di servizi spiaggivi su aree in concessione, o ad altro titolo a disposizione e degli annessi e complementari servizi;
- b) la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi di interesse privato nonché di opere, di beni e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti ai predetti servizi in spiaggia;
- c) la promozione turistica per migliorare l'immagine di Bibione, aumentando l'afflusso turistico, mediante ogni idonea iniziativa evitando sovrapposizioni con iniziative svolte in loco da altri enti a tal fine già operanti.

La società non potrà gestire attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere né esercitare il commercio al minuto ed all'ingrosso ed in ogni altra forma.

Potrà invece esercitare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La società manterrà rapporti con la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, lo Stato, Comunità Economica Europea ed altri Enti, associazioni, organizzazioni interessati al turismo, al commercio all'artigianato ed alla ricettività.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessarie od utile al raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa l'assunzione e la concessione di partecipazioni ed interessenze anche azionarie in altre società o ditte aventi oggetti analoghi o affini o connessi al proprio.

Art.5 - Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservato il diritto di prelazione in caso di vendita dei beni immobili sociali. Detto diritto dovrà essere esercitato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'offerta inviata dalla società a mezzo biglietto raccomandato con avviso di ricevimento. Entro tale termine il Comune dovrà manifestare la sua favorevole volontà.

CAPITALE

Art.6 - Il capitale sociale è di Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

La partecipazione sociale sottoscrivibile è pari ad Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zerozero) o suoi multipli.

I singoli soci non potranno detenere una quota sociale superiore all'1% (uno per cento), fatta eccezione per il Comune di San Michele al Tagliamento che non potrà detenere una quota

superiore al 30% (trenta per cento) e le singole associazioni o una loro società controllata che potranno detenere una quota fino al 2% (due per cento) del capitale sociale.

A carico dei soci morosi nei versamenti si applicherà un interesse pari al prime rate A.B.I., fatta salva l'eventuale azione risarcitoria.

Art.7 - In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote ad essi già intestate.

Art.8 - Possono essere soci della società il Comune di San Michele al Tagliamento, associazioni rappresentative di imprenditori operanti in Bibione o loro società o enti controllati, persone fisiche o giuridiche, enti o società che svolgono attività di impresa o professionali nel Comune di San Michele al Tagliamento e i dipendenti già in forza all'A.P.T. di Bibione e alla Società stessa. La cessione delle quote così come la costituzione dell'usufrutto saranno efficaci nei riguardi della società solo previa constatazione di conformità alle norme statutarie da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo l'annotazione sul libro dei soci.

Art.9 - Le quote sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 Cod. Civ. Nel caso di pegno, usufrutto, sequestro delle partecipazioni si applica l'art.2352 Cod. Civ.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci.

Le sue adunanze saranno tenute nella sede sociale, oppure nella località che verrà indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 12 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società rilasciando ai medesimi delega scritta.

Ciascuna persona intervenuta in assemblea non potrà rappresentare più di due altri soci per delega.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, salva la possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 (centoottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata ai sensi di legge.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea avviene con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicato il giorno per l'eventuale seconda convocazione,

purché diverso da quello della prima.

L'Assemblea anche non convocata come sopra, è regolarmente costituita qualora sia presente o legalmente rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano l'organo amministrativo ed il Collegio sindacale al completo.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera, in seduta ordinaria col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seduta straordinaria con il voto di tanti soci che rappresentino almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza dal Vice-Presidente ed in difetto, da persona designata dall'assemblea.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria sarà sempre redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 18 - La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da nove membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti consecutivamente non più di una volta.

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservata la nomina di tre membri e non spetta il diritto di voto per la nomina dei restanti.

La nomina è fatta per la prima volta nello atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

La nomina dei rimanenti sei consiglieri avviene in una unica votazione per appello nominale e voto palese dei soci presenti o rappresentati in assemblea che potranno esprimere una sola preferenza per un solo componente a cui saranno attribuiti voti pari al numero di Euro costituenti le singole partecipazioni sociali che lo hanno nominato.

Saranno nominati i candidati, nel numero da eleggersi, che avranno ottenuto più voti.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vice-Presidente nonché un Segretario. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con fax o telegramma da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Il Consiglio si riunisce anche quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri in carica.

Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno cinque dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 21 - Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del C.C.

Art. 22 - Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 23 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di amministrazione potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili

ed immobili, conferirli in società, stabilendone il prezzo o la stima, convenire tutte le condizioni ed anche dilazioni nel pagamento del prezzo, rinunciare ad ipoteche legali, consentire all'iscrizione, alla cancellazione e riduzione di ipoteche e ad ogni altro annotamento ipotecario, dispensando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Potrà assumere partecipazioni ed interessenze o obbligare cambiariamente la società, trattare, stipulare e risolvere contrattualmente commissioni ed appalti, assumere, licenziare, liquidare impiegati e personale in genere, istituire filiali, agenzie e depositi, nominare procuratori, agenti e rappresentanti.

Potrà contrarre mutui attivi e passivi, sottoponendo ad ipoteca ed a qualsiasi altro vincolo sia i beni mobili che immobili della società, anche con Istituti di credito Fondiario, Edilizio ecc. stabilendo tutte le condizioni e le modalità delle relative operazioni.

Potrà compiere tutte le operazioni bancarie ivi comprese l'assunzione di fidi allo scoperto, fare pagamenti, esigere qualsiasi importo da privati, enti pubblici e di diritto pubblico, istituti di credito e particolarmente la banca d'Italia, dalle Tesorerie Provinciali, dagli uffici postali e ferroviari, alla Cassa Depositi e Prestiti.

Potrà rilasciare quietanze e scarichi anche in via transattiva: stare in giudizio, sia come attore che come convenuto innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, speciale, nominando avvocati, commercialisti, procuratori e provvedendo, se e quando del caso, alla loro revoca.

Potrà transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati della legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha illimitati poteri per compiere ogni atto ed operazioni anche non previste nell'elencazione che precede per l'assolvimento del mandato ad esso conferito e per il conseguimento del fine sociale.

Art. 24 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà anche di agire in giudizio sia attivamente che passivamente e di sottoscrivere mandati ad avvocati, commercialisti e procuratori. Gli stessi poteri possono venire conferiti congiuntamente o disgiuntamente al Vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri, determinando i limiti della delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, può compiere atti ed adottare provvedimenti di competenza del Consiglio che si rendano necessari per la tutela del patrimonio della società. Essi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio che dovrà essere a tal fine immediatamente convocato.

Art. 25 - Il Consiglio provvede alla nomina sempre revocabile, di dirigenti e procuratori, anche fra estranei, determinandone i poteri e la retribuzione.

Art. 26 - Il Presidente, ove opportuno, potrà invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, funzionari della società ed estranei, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio un'indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute.

Per l'eventuale affidamento di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, sentito il Collegio sindacale.

Art. 28 - L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori viene regolata dall'art. 2476 del C.C..

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservata la nomina di un membro effettivo.

La nomina degli altri Sindaci spetta all'Assemblea a termini di legge ed in conformità alle modalità previste per i consiglieri di amministrazione al superiore punto 18).

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea; essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I doveri dei Sindaci, la responsabilità degli stessi e la loro sostituzione sono regolati dalla legge. Non possono far parte del Collegio Sindacale i dipendenti della società.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite.

Art. 31 - Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

- 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea disponga per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Per i primi tre esercizi la Società non distribuirà dividendi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 32 - La società applicherà tariffe agevolate a favore dei propri soci aderenti ad associazioni tra operatori del ricettivo, rispettosi dell'obbligo assunto verso la società dall'associazione di appartenenza di vincolare i propri associati a vendere la ricettività unitamente al posto spiaggia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 33 - Addividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa dallo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34 - Ai sensi dell'art.34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, sono devolute alla decisione di un Arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci;
- insorgenti tra i soci e la società;
- promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;
- relative alla validità delle delibere assembleari.

L'Arbitro è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Entro novanta giorni dalla propria nomina l'Arbitro decide secondo diritto con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'art.36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all'Arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. L'Arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N.18676/2000/A.S. DEL 24.08.2000 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI VENEZIA 1"

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE" SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, Lì 9 (NOVE) GIUGNO 2004 (DUEMILAQUATTRO).



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

29 dicembre 2016

Spett.le
BIBIONE SPIAGGIA srl

Via PEC: bibionespiaggia@pec.bibionespiaggia.com

Oggetto: Comunicazione inerente applicazione normativa in materia di trasparenza alle società partecipate.

Con la presente si ricorda a codesta spettabile società, a partecipazione pubblica non maggioritaria, che il D.Lgs. 33/2013, all'art. 2-bis, introdotto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 97/2016, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" testualmente recita: "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124...omissis....".

Per attività di pubblico interesse, secondo la circolare del Dipartimento funzione pubblica n. 1/2014¹, si intende "quella riferibile all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici".

A tale proposito, si evidenzia che lo statuto societario, nell'ambito dell'oggetto sociale, all'art. 4, lett. b), testualmente recita: "la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi di interesse privato, nonché di opere, di beni e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti ai servizi in spiaggia".

Inoltre, si segnala la determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015, ad oggetto: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", contenente importanti indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza anche alle società partecipate, che di seguito si riporta per estratto:

"Le società a partecipazione pubblica non di controllo"

Ai fini delle presenti Linee guida, rientrano fra le società a partecipazione pubblica non di controllo quelle definite dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia

¹ La citata circolare è stata emanata al fine di chiarire e delineare l'ambito soggettivo ed oggettivo delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuto nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, con particolare riferimento agli enti ed ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni. La stessa si riferisce alla previgente disciplina del D.Lgs. 33/2013, in parte modificata dal D.Lgs. n. 97/2016.

quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

In considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell'Autorità, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti. Autorità Nazionale Anticorruzione

2.2.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano. Al riguardo si ricorda che l'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

E' opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti (par. 2.1.1.) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le società in questione, in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli articoli 9 e 10.

Le società a partecipazione pubblica non di controllo restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida.

Qualora le società non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

2.2.2. La trasparenza

In virtù dell'art. 1, co. 34, della legge n. 190/2012 e dell'art.11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del 2012, limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32); Autorità Nazionale Anticorruzione, alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "Società trasparente".

Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto. L'interpretazione di queste disposizioni deve essere coordinata con l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.l.

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza Libertà, 2

30028 San Michele al Tagliamento (VE)

Tel. Centralino: 0431/516311

Fax: 0431/516312

Sito: www.comunesanmichele.it

E - mail: info@comunesanmichele.it

Certificata (PEC): comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270

Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT

IBAN:IT71M053363629000030134753

Pagina 2 di 3



90/2014 che limita gli obblighi di pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti dall'art. 1, co. da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Ad avviso dell'Autorità, pertanto, la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 deve avvenire con opportuni adattamenti indicati nell'allegato 1 della presente delibera

Per quanto riguarda i dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.

Per ciò che attiene all'art. 15, con particolare riferimento alla pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, questa può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative, deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito. Analoghi accorgimenti possono essere osservati per la pubblicazione dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza, come indicato nell'allegato 1.

Inoltre le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza né ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ma possono comunque provvedere in tal senso. E' auspicabile, in ogni caso, che le società rendano noto, ai fini dell'accountability, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti interni coinvolti.

Poiché le società devono pubblicare i dati e le informazioni sopra elencati, l'Autorità ritiene che per questi dati e informazioni sia applicabile la normativa sull'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013). Al fine di assicurare detto accesso, le società partecipate adottano autonomamente le misure necessarie e pubblicano, nella sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

È opportuno, in aggiunta, che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

Analogamente a quanto indicato per le società controllate, qualora le società a partecipazione pubblica non di controllo non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione "Società trasparente", sarà cura delle amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti".

La citata determinazione dell'ANAC contiene uno specifico allegato, recante: "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni"².

Si precisa che la citata determinazione è stata emanata in vigore del D.Lgs. 33/2013 ante modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016. Pertanto lo stessa va applicata in coordinamento con la disciplina attuale e si segnala, in particolare, che, a norma di quanto disposto dall'art. 43, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 i richiami effettuati all'art. 11, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 2-bis del vigente D.Lgs. n. 33/2013, inserito dall'art. 3, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 97/2016.

Si rimane a disposizione e si porgono distinti saluti.

Il Segretario generale
Dott.ssa Tamara Plozzer
(firmato digitalmente)

2

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2015/8/allegato%201_%20determina%20n.%208%20del%202015.pdf

Pagina 3 di 3

Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: 0431/516311
Fax: 0431/516312
Sito: www.comunesanmichele.it
E - mail: info@comunesanmichele.it
Certificata (PEC): comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente
C.F./P.IVA 00325190270
Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M0533636290000030134753





Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

24 gennaio 2017

Spett.le
BIBIONE SPIAGGIA s.r.l.

Via PEC: bibionespiaggia@pec.bibionespiaggia.com

Oggetto: Applicazione D.Lgs. n. 50/2016 ex art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016.

Ad integrazione della precedente nota dd. 29.12.2016, ad oggetto: "Comunicazione inerente applicazione normativa in materia di trasparenza alle società partecipate", secondo quanto emerso da un più approfondito esame del vigente Testo unico sulle società partecipate, si richiama l'attenzione di codesta rispettabile società in ordine all'applicazione della disposizione in oggetto indicata, rubricata "Società a partecipazione mista pubblico-privata", che testualmente recita:

"6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo."

Si rimane a disposizione e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Tamara Plozzer
(firmato digitalmente)

Prof. Avv. Cesare Mirabelli
Presidente emerito della Corte Costituzionale

Alla Società
San Michele Patrimonio e Servizi s.r.l.
Piazza della Libertà 2
30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

Parere pro veritate

in tema di ammissibilità o meno del mantenimento, da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, della partecipazione nelle società Bibione Spiaggia s.r.l. e San Michele Patrimonio e Servizi s.r.l., a seguito del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (e delle disposizioni integrative e correttive emanate con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)

1. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato con Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito Testo Unico), stabilisce per quali tipi di società è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3) e le finalità che possono essere perseguite mediante l'acquisizione e la gestione di tali partecipazioni (art. 4).

Inoltre prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute e la ricognizione (entro un termine aggiornato con decreto correttivo della materia, n. 100 del 2017) di quelle che soddisfano i requisiti richiesti, disponendo per la successiva dismissione delle altre (art. 24).

Lo stesso Testo Unico stabilisce anche principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società partecipate (art. 6), delinea la configurazione degli organi amministrativi e di controllo (art. 11), disciplina la responsabilità degli enti partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo (art. 12).

2. Il Comune di San Michele al Tagliamento è titolare di una quota di partecipazione del 30% nella società Bibione Spiaggia s.r.l., costituita nel 1994, ed

alla quale partecipano privati, segnatamente operatori turistici e alberghieri ciascuno con una quota non superiore all'1%, e associazioni di categoria ciascuna con una quota non superiore al 2%. Lo stesso Comune è, inoltre, socio unico della società San Michele Patrimonio e Servizi, costituita nel 2006 ed operativa dal 2007.

Si pone il problema di valutare se queste partecipazioni societarie siano in linea con le previsioni normative espresse dal nuovo Testo Unico e se di conseguenza, all'esito della prevista ricognizione straordinaria delle società partecipate, possa essere mantenuta la partecipazione pubblica per svolgere le funzioni assolve dalla società, oppure se ne debba disporre la dismissione.

3. Preliminarmente è opportuno tenere presenti le finalità della innovazione normativa, che possono anche offrire utili elementi per orientare la interpretazione delle singole disposizioni.

Una ragione di fondo dell'intervento legislativo è costituita dal numero, considerato eccessivo, delle società a partecipazione pubblica, quale risulta dalla relazione IS'IAI 2015, e dalla esigenza, avvertita da tempo, di razionalizzare e ridurre le società partecipate non necessarie per perseguire fini istituzionali o scarsamente produttive.

Per rispondere a questa esigenza la legge di stabilità 2015 ha previsto l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente possedute, per quanto qui interessa, da enti locali, "tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e partecipazioni societarie non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione e cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". Inoltre nella medesima disposizione (lettere c, d ed e) sono previste operazioni di fusione o aggregazione di società, il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e la riduzione delle remunerazioni (Legge 190/2014, comma 612).

4. Nella stessa linea della legge di stabilità 2015 si colloca la delega attribuita al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Legge 7 agosto 2015, n. 124), che in materia di partecipazioni societarie prevede il riordino della disciplina, ai fini della razionalizzazione e riduzione delle

partecipazioni pubbliche, con “il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale” (art. 18).

5. La nuova disciplina dettata dal Governo in attuazione della delega risponde a queste finalità, che sono colte e sintetizzate con chiarezza nel parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato (21 aprile 2016, n. 968) sullo schema di Testo unico sulle società partecipate, adottato in attuazione della legge n. 124 del 2015.

Una sintesi del parere, che ne testimonia anche l'importanza, è offerta dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Stato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 (pag. 67-69), nella quale si sottolinea in particolare, per quanto qui interessa, che “il riordino normativo proposto, mediante la previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche e di un meccanismo di revisione straordinaria delle stesse (...), dovrebbe avere come conseguenza l'eliminazione delle società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali e che presentino un valore della produzione nullo o poco rilevante”.

Emergono anche gli obiettivi di fondo della nuova disciplina, laddove si rileva che “l'impatto a distanza del processo di riduzione del numero e di incremento dell'efficienza delle società partecipate, costituirà il miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese che, nella maggioranza dei casi, rappresentano gli utenti finali delle attività poste in essere dalle società pubbliche”. Viene in tal modo sottolineata la funzione sostanziale del complessivo e complesso processo di razionalizzazione, che offre un ulteriore elemento interpretativo delle previsioni normative.

6. Per perseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie, il Testo Unico stabilisce per quali tipi di società è ammessa la partecipazione pubblica e delimita i fini che possono essere perseguiti con le stesse.

Sotto il primo profilo “le amministrazioni pubbliche possono partecipare

esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa” (art. 3). Non viene, quindi, configurato un nuovo “tipo” di società pubblica, complessivamente regolato da un regime speciale. Il modello rimane, invece, quello offerto dalla disciplina comune delle società, con elementi che caratterizzano e garantiscono la partecipazione pubblica, da inserire nello statuto in un ambito, quindi, nel quale si esprime l'autonomia statutaria, salvo poche disposizioni speciali. Del resto il perseguimento di uno scopo pubblico non è incompatibile con uno scopo lucrativo che caratterizza il modello di società disciplinata dal codice civile ed a gestione imprenditoriale, destinato a perseguire efficienza ed equilibrio economico.

Sotto il secondo profilo, delle finalità che possono essere perseguite mediante la gestione di partecipazioni pubbliche nei predetti tipi di società, la nuova disciplina prevede che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società.” (art. 4, comma 1). A questo limite si accompagna (o si contrappone) un contro-limite, che consente di “costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività” (art. 4, comma 2) che vengono elencate e comprendono tra l'altro la produzione di servizi di interesse generale (lett. a) e l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente (lett. c).

zioni trovano la loro base nella Legge n. 124 del 2015, che
Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di
delle amministrazioni pubbliche (art. 16, lett. b) e ne ha
iteri direttivi (art. 18).

La disciplina del riordino delle società partecipate, contenuta in queste disposizioni della legge di delegazione, che comprendono “regole, condizioni e limiti per la costituzione di società o per l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”, è stata dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima, per violazione del principio di leale collaborazione, “nella parte in cui (...) prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata” (sentenza n. 251/2016).

Per sanare questo vizio procedimentale, il Governo ha adottato il 17 febbraio 2017 - con modalità indicate dal Consiglio di Stato (Commissione speciale, parere del 9 gennaio 2017 n. 83) - uno Schema di decreto correttivo, sottoposto alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa. La disciplina sostanziale non risulta mutata nei tratti essenziali a seguito dell'emanazione del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive. Sono stati prorogati i termini per la ricognizione delle società in funzione della revisione straordinaria, portato al 30 settembre 2017, e per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

Nel quadro normativo sommariamente descritto, si collocano le società che vengono in considerazione e che fanno capo al Comune di San Michele al Tagliamento (Bibione Spiaggia S.r.l. e San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l.).

8. La società Bibione Spiaggia, costituita nel 1984 ha quale oggetto caratterizzante “la promozione turistica per migliorare l'immagine di Bibione, aumentando l'afflusso turistico, mediante ogni idonea iniziativa evitando sovrapposizioni con iniziative svolte in loco da altri enti a tal fine operanti” (art. 4, lett. c dello statuto). In questo contesto si inquadra la “gestione di stabilimenti balneari e di servizi spiaggiativi” e la produzione e gestione “di opere, di beni e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti ai predetti servizi in spiaggia” (art. 4, lett. a e b dello statuto). Il Comune di San Michele al Tagliamento può detenere una quota sociale non superiore al 30%; ciascuno degli altri soci, generalmente del mondo produttivo locale nei settori interessati, non più dell'1%, e le loro associazioni di categoria non più del 2% ciascuna.

Si realizza in tal modo una partecipazione diffusa, che raccoglie circa 208 soci e costituisce un importante strumento di coesione sociale, idoneo a promuovere la partecipazione e l'omogeneità dello sviluppo economico nel territorio e tra le diverse componenti sociali, unitariamente coinvolte.

Questi obiettivi si inquadrano correttamente nelle finalità del Comune di San Michele al Tagliamento, che comprendono la “promozione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa riveste, anche attraverso il sostegno a associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali” (art. 3, comma 5, lett. g, dello Statuto). Inoltre è individuato “nel turismo l'attività preminente dell'economia locale”, con l'impegno “a sviluppare

tale attività attuando e promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici” (art. 9, comma 1 dello Statuto).

I servizi curati dalla società Bibione Spiaggia, anche nelle zone libere e non in concessione, le caratteristiche della gestione di 5 degli 8 km dell'arenile, la manutenzione del verde e la pulizia e riordino del lungomare, l'attuazione dei ripascimenti manutentivi del litorale, costituiscono altrettanti elementi che caratterizzano lo svolgimento di servizi di interesse generale.

9. L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, consente di perseguire, mediante la gestione di partecipazioni pubbliche, la “produzione di un servizio di interesse generale” (lett. a). Il significato di questa locuzione è chiarito dallo stesso atto normativo, che definisce i “servizi di interesse generale” (art. 2, lett. h) come “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione di bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Questa articolata definizione di “servizio di interesse generale” fa riferimento: *a)* ad un elemento soggettivo, quale è l'ambito di competenza dell'amministrazione pubblica; *b)* ad un elemento oggettivo, ancorato a fattori variabili, quali le condizioni del mercato, la economicità, la qualità e sicurezza, accessibilità e non discriminazione; *c)* ad un elemento discrezionale, quale la ragionevole valutazione da parte della amministrazione pubblica della necessità per soddisfare bisogni della comunità di riferimento e garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Nel caso del Comune di San Michele al Tagliamento e della società Bibione Spiaggia appaiono sussistere gli elementi della produzione di servizi di interesse generale nelle finalità perseguite e nelle attività della società partecipata.

Quanto al primo profilo, dell'ambito di competenza del Comune, è da ricordare che l'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), in linea con il principio autonomistico stabilito dalla costituzione (art.5) definisce il comune come “l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli

interessi e ne promuove lo sviluppo”; riconosce al comune “autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa” (art. 3, commi 2 e 4) e menziona tra le sue funzioni i servizi alla persona e alla comunità e sviluppo economico (art. 13).

Lo Statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, come già sopra esposto, nel definire le finalità dell’Ente locale, prevede la promozione dell’attività economica, in particolare nel settore del turismo ed individua proprio nel turismo l’attività preminente che caratterizza l’economia locale.

L’elemento oggettivo, che concorre a connotare i servizi di interesse generale, deve essere valutato in rapporto allo specifico contesto della comunità di riferimento, con aspetti di carattere sociale, economico e di mercato, che possono variare nel tempo. Si può, comunque, rilevare che le finalità della società Bibione spiaggia e le attività svolte, perseguono nel loro complesso unitario un interesse generale caratterizzato dalla promozione e dallo sviluppo delle attività turistiche di Bibione.

Infine, la affermazione che le attività svolte dalla società si assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità di riferimento, risponde ad una valutazione che presenta larghi margini di discrezionalità, ed appare rimessa all’autonomia dell’ente esponenziale della comunità locale, che ne rappresenta gli interessi. La Relazione sull’attività della Corte dei conti per la inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, nel trattare dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, segnala, sia pure con riferimento al diverso e più pregnante termine di “Indispensabile” per il perseguimento delle finalità pubbliche, come la indispensabilità debba essere sufficientemente motivata e non espressa con una formulazione stereotipa. Questa osservazione può valere anche per la affermazione della necessità della partecipazione, che nell’ambito considerato sembra trovare conforto nel buon andamento (in coerenza con l’art. 97 della costituzione), nella economicità, negli utili risultati di bilancio, nell’efficacia nella gestione dell’interesse pubblico mediante la società partecipata.

Le medesime considerazioni varrebbero se si ritenesse che le attività della società, o alcune di esse, siano da considerare organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, rientrante nella previsione dell’art. 4, comma 2, lett. c), del TU 175/2016. Anzitutto è da ritenere che, in assenza di una contraria previsione legislativa, le società partecipate possano svolgere anche più di una delle attività previste come ammissibili, rimanendo nel perimetro del medesimo art. 4. È da aggiungere che non si pone un problema relativo alle modalità di selezione degli

attuali soci privati. Difatti l'art. 17 del TU 175/2016 prevede che nelle società costituite per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) la selezione del soggetto privato si svolge con le procedure di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n.50 del 2016. Se pure questa disposizione fosse da ritenere appropriata e da applicare alle attività svolte ed ai servizi gestiti dalla società, è chiaro che la disposizione opera per il futuro e non può ragionevolmente riguardare chi sia stato chiamato a far parte della compagine sociale ben prima della emanazione di disposizioni che prevedono particolari procedure.

Inoltre la natura dei soggetti privati costituenti fin dall'origine la compagine sociale (associazioni locali di categoria ed operatori del settore alberghiero, extra alberghiero, dell'intermediazione turistica ed immobiliare e del commercio) appare riconducibile, anche alla luce dell'analisi condotta nel precedente paragrafo 8 relativamente all'atto costitutivo ed allo statuto societario, ad una connotazione "strategica" finalizzata al diretto raggiungimento di quegli obiettivi di omogeneità dello sviluppo della comunità locale e coesione sociale, sopra richiamati, da perseguire - in armonia con lo statuto comunale - anche mediante il coinvolgimento delle principali categorie economiche della località turistica e degli operatori appartenenti alle stesse nelle scelte gestionali societarie mediante la loro comune presenza, con il Comune di San Michele al Tagliamento, nella compagine societaria, piuttosto che ad una connotazione "industriale" e ad una presenza limitata nel tempo del partner privato operativo, quale è quella prefigurata dal citato art. 4, comma 2, lettera c) e dall'art. 17 del TU 175/2016, che fanno riferimento ad un "imprenditore" che deve possedere "i requisiti di qualificazione previsti (...) in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita" e permanere in società per un tempo che "non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione".

10. In conclusione, sulla base degli atti resi disponibili, è da ritenere che, con riferimento alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 3 e 4 DPR 175/2016) il Comune di San Michele al Tagliamento possa mantenere la partecipazione nella società Bibione Spiaggia s.r.l..

11. La società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l. è stata costituita dal Comune di San Michele al Tagliamento, quale socio unico e a capitale interamente pubblico, nel dicembre 2006.

La società ha per oggetto caratterizzante “la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di San Michele al Tagliamento, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà essere anche conferito in proprietà [...] nonché la realizzazione, la manutenzione, la ristrutturazione e la gestione di impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune” (art. 2, n. 1, dello statuto). Altri oggetti riguardano attività sempre legate alle funzioni comunali, quali la erogazione di servizi pubblici locali, la realizzazione di opere pubbliche, la manutenzione stradale e il controllo dei parcheggi; inoltre la realizzazione per conto del Comune e la gestione, mediante affidamento a soggetti terzi, di stabilimenti balneari.

L'oggetto sociale principale, indicato dalla stessa denominazione della società che fa riferimento al patrimonio ed ai connessi servizi, consentirebbe di inquadrare la società stessa, depurata da marginali finalità estranee al nucleo essenziale, nella categoria delle società la cui partecipazione può essere mantenuta. Difatti “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le amministrazioni pubbliche possono altresì, anche in deroga al comma 1 [dell'art. 4] acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore economico” (art.4, comma 3, del TU 175/2016).

Tuttavia non è sufficiente soddisfare questo essenziale requisito relativo alla delimitazione dell'oggetto sociale, delle finalità da perseguire e dei criteri cui improntare l'attività. Ulteriori limiti sono posti dall'art. 20 dello stesso TU, che nel disciplinare la razionalizzazione periodica delle società per le quali è ammessa la partecipazione, richiede che non vi siano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società, o in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro (o meglio, secondo le disposizioni di cui al comma 12-quinquies dell'art. 26, ad euro cinquecentomila per il triennio 2017-2019); soglia che non risulta raggiunta dalla società San Michele Patrimonio e Servizi.

Nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, che deve essere effettuato annualmente, si dovrà elaborare un piano di riassetto che, nel caso considerato potrebbe portare alla soppressione o riorganizzazione della società,

oppure a un problematico percorso di razionalizzazione, che escluda sovrapposizioni di attività analoghe svolte da altre società partecipate e ne caratterizzi meglio la (esclusiva) finalità in conformità alla prescrizione legislativa, e mostri, sulla base del supporto di un adeguato ed attendibile piano strategico, che il fatturato atteso è destinato a superare la soglia richiesta dalla previsione legislativa.

12. Nell'esprimere il parere *pro veritate* nei sensi sopra indicati, resto disponibile per ogni approfondimento o chiarimento che sia ritenuto opportuno.

Roma, 19 settembre 2017

Prof. Cesare Mirabelli

Studio dell'Avvocato Ivone Cacciavillani

AVV. IVONE CACCIAVILLANI
AVV. PROF. CHIARA CACCIAVILLANI
AVV. AGOSTINO CACCIAVILLANI
AVV. CARLO ALBERTO TESSERIN
AVV. GIANMAURO BERTO
AVV. RICCARDO FERRI
DOTT. MARTA CENDRON

30039 STRA (VENEZIA)
PIAZZA MARCONI, 51
TEL. (049) 502081 - 502266
TELEFAX (049) 9800585
segreteria@studiocacciavillani.com

C.F./P.I. 01936650272

Stra, 30 gennaio 2017

A mezzo p.e.c.

Spett.le

Comune di San Michele al Tagliamento

Alla c.a. del Segretario generale dott.ssa Tamara Plozzer

Soggezione di Bibione Spiaggia s.r.l. alla disciplina del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

In nome e per conto di Bibione Spiaggia s.r.l. riscontro con la presente la nota del Segretario generale prot. n. 1965 del 24 gennaio 2017 che adombra la possibilità che la società sia assoggettata alla disciplina del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), anche in virtù di quanto previsto dall'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

1. L'oggetto e l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016 sono definiti dal suo art. 1, che li circoscrive ai «contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi a oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione».

La definizione dell'una e dell'altra locuzione si rinviene nel successivo art. 3, il quale precisa che:

- per amministrazioni aggiudicatrici si intendono «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti», mentre

- per enti aggiudicatori – ai fini della parte II del codice – si intendono le «amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. da 115 a 121» e

quei soggetti che «pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli artt. da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente».

Per stabilire se, in virtù del suo essere soggetto societario partecipato dal Comune di San Michele al Tagliamento nella misura del 30%, Bibione Spiaggia sia o meno assoggettata alla disciplina del codice dei contratti pubblici è pertanto necessario scrutinare se la si possa ricondurre a una di tali due categorie di soggetti.

2. In primo luogo è pacificamente escluso che Bibione Spiaggia debba essere annoverata tra le "amministrazioni aggiudicatrici": essa, infatti, non è un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico territoriale, né è un ente pubblico non economico o un organismo di diritto pubblico; non è infine, e a maggior ragione, un'associazione, unione o consorzio formato da tali soggetti.

Se l'esclusione delle prime due categorie e dell'ultima è immediata, altrettanto non può dirsi con riguardo alla non riconducibilità di Bibione Spiaggia alla nozione di organismo di diritto pubblico, così come elaborata dalla giurisprudenza – prima europea e poi interna – e oggi fotografata dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, la quale richiede un maggior approfondimento.

Organismo di diritto pubblico è qualsiasi entità, anche strutturata in forma societaria, che soddisfi tre requisiti concorrenti: a) l'essere istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi natura non industriale né commerciale; b) l'essere dotata di personalità giuridica; c) l'essere soggetta al controllo o all'influenza dominante dello Stato, di enti territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. Tale relazione di dominanza è a sua volta configurata dal legislatore in forme tipiche tra loro alternative: finanziamento maggioritario da parte dell'ente pubblico o del diverso organismo di diritto pubblico, sottoposizione al loro controllo sulla gestione o designazione di almeno la metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.

Se la sussistenza del requisito di cui alla lett. b) è pacifico, essendo Bibione Spiaggia una società a responsabilità limitata, è invece da escludersi la ricorrenza degli altri due elementi richiesti.

In particolare, lo statuto di Bibione Spiaggia indica come suoi scopi istituzionali la gestione di stabilimenti balneari e di servizi spiaggivi su aree in concessione, la costruzione, produzione, gestione e manutenzione di opere, beni e servizi di interesse privato o pubblico riferiti ai servizi in spiaggia e la promozione turistica della località di Bibione al fine di migliorarne l'immagine e incrementare l'afflusso turistico. Si tratta, all'evidenza, di attività volte al soddisfacimento di

interessi di carattere prettamente commerciale, comuni a una pluralità di operatori potenzialmente in competizione tra loro, da perseguirsi mediante i consueti strumenti d'azione imprenditoriale e finalizzata alla realizzazione di utili per i soci. Il suo regime delle perdite d'esercizio segue, inoltre, le comuni regole privatistiche, gravando sulle riserve e sul capitale sociale.

L'assetto che ne emerge è dunque ben lontano da quell'inidoneità strutturale al risultato operativo che è invece richiesta dalla giurisprudenza per la configurabilità di un organismo di diritto pubblico, il quale si differenzia dall'ente privato proprio in quanto solo il secondo produce beni/servizi destinati a essere posti nel mercato al fine di trarne quantomeno la copertura dei costi operativi, assumendo il rischio d'impresa e sopportando le eventuali perdite.

Non è tutto: non sussiste nemmeno il requisito della soggezione al controllo di un ente pubblico o di un altro organismo di diritto pubblico.

L'attività sociale di Bibione Spiaggia non è, infatti, finanziata in via maggioritaria da alcuno di tali soggetti, essendo i conferimenti dei soci (tra i quali il Comune) liberi, né è soddisfatto il requisito del controllo gestionale della società da parte di soggetti pubblici, nemmeno qualora si accogliesse una nozione estremamente lata di controllo, tale da abbracciare non solo il controllo giuridico di cui all'art. 2359 c.c. ma anche il controllo di fatto, non spettando al Comune – socio pubblico – alcun potere di controllo degli atti o dell'attività sociale.

Né, infine, si realizza l'ipotesi di designazione da parte dell'ente pubblico della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o vigilanza: infatti, al Comune spetta la nomina di soli tre membri del C.d.A. su nove e di un componente su tre del Collegio sindacale, in entrambi i casi con esclusione del suo diritto di voto in assemblea per la nomina dei restanti (artt. 18 e 29 dello statuto).

Da ultimo, Bibione Spiaggia nemmeno è menzionata nell'allegato IV del codice, il quale reca un'elencazione – peraltro espressamente definita non tassativa – degli organismi di diritto pubblico esistenti.

3. Escluso che Bibione Spiaggia debba essere annoverata tra le "amministrazioni aggiudicatrici", resta da valutare se la stessa possa essere invece ricondotta alla diversa nozione di "ente aggiudicatore" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016.

Come detto, sono enti aggiudicatori ai fini della disciplina dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici (quale Bibione Spiaggia non è) e le imprese pubbliche che svolgono attività nei c.d. settori speciali, ossia nel campo di gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali ed estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Sono altresì enti aggiudicatori gli enti che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività nei settori speciali e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente. Tali due connotati devono sussistere cumulativamente.

È pacifico che Bibione Spiaggia non svolge alcuna attività in nessuno di tali settori: ciò basta a escludere che possa essere qualificata come ente aggiudicatore.

Ad ogni modo, per completezza, si rileva che la società non risponde nemmeno alla definizione di impresa pubblica di cui all'art. 3, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi di tale norma, sono imprese pubbliche «le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese»; segue l'indicazione di tre ipotesi nelle quali l'influenza dominante è presunta, nessuna delle quali ricorre nei confronti di Bibione Spiaggia (detenzione della maggioranza del capitale sottoscritto, controllo della maggioranza dei voti, designazione di oltre la metà dei membri del C.d.A., dell'organo di direzione o di vigilanza dell'impresa).

Il Comune di San Michele infatti, pur avendo una quota sociale pari al 30%, non esercita – né astrattamente né in concreto – alcuna influenza dominante su Bibione Spiaggia: l'organo cui lo statuto (art. 23) assegna «tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta» e a cui sono conferite «tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea» è, infatti, designato per solo un terzo dei suoi componenti dal Comune, il quale non ha – come detto – alcuna possibilità di incidere sulla nomina dei restanti componenti.

Né, infine, Bibione Spiaggia opera in forza di diritti esclusivi, ossia «concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o amministrativa [...] avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività (art. 3, comma 1, lett. III), o di diritti speciali, ossia «concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o amministrativa [...] avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività» (art. 3, comma 1, lett. mmm).

4. Dalla non riconducibilità di Bibione Spiaggia alle nozioni di amministrazione o ente aggiudicatore consegue che la stessa, nell'acquistare servizi, forniture, lavori e opere, non è assoggettata alla disciplina di cui al codice dei contratti pubblici.

5. Contrariamente a quanto adombrato, non si rinvengono indicazioni in senso opposto nemmeno nel d.lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale invero – e a contrario – farebbe addirittura venir meno la possibilità per il Comune di San Michele di mantenere la propria partecipazione di Bibione Spiaggia (art. 4, comma 1). Tale norma introduce, infatti, il principio per cui le amministrazioni pubbliche possono mantenere una partecipazione, anche solo minoritaria, solo in quei soggetti societari che sarebbero legittimate a costituire *ex novo*, ossia solo in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi «strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali».

Entro tale limite, vale a dire fermo restando il presupposto che la società partecipata sia stata costituita per il fine di cui sopra, il secondo comma del medesimo art. 4 precisa che «le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate» tra le quali, alla lett. c), la «realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2».

L'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 è proprio la norma su cui si fonda il sospetto del Comune che Bibione Spiaggia, nonostante quanto detto sopra, sia assoggettabile all'applicazione del codice dei contratti pubblici. Il suo primo comma definisce l'ambito applicativo della norma, circoscritto alle sole «società costituite per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. c)»; è solo a tali società che si riferisce dunque anche il comma 6 invocato dalla nota comunale n. 1965 del 24 gennaio 2017.

Dalla lettura combinata dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. c), e dell'art. 17, commi 1 e 6, emerge che le società che possiedono il duplice requisito di essere state costituite per lo svolgimento di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e che tale attività consista nella realizzazione o gestione di un'opera pubblica o un servizio d'interesse generale tramite un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, qualora «non siano organismi di diritto pubblico e siano costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di concorrenza» sono sottratte all'applicazione del codice dei contratti pubblici solo alla contestuale ricorrenza di tre condizioni.

Tali condizioni sono che a) il socio privato sia stato selezionato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, che b) abbia i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 50/2016 in

relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita e che c) la società provveda direttamente alla realizzazione dell'opera o servizio in misura superiore al 70% dell'importo,

È evidente la mancanza di qualsiasi correlazione tra la fattispecie appena delineata e Bibione Spiaggia, la quale non è stata costituita per la produzione di beni o servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Michele (art. 4, comma 1), né la partecipazione di quest'ultimo è finalizzata alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale per il tramite di un contratto di partenariato ex art. 180 d.lgs. n. 50/2016 (art. 4, comma 1, lett. c); né, infine – ad abundantiam – essa è stata costituita per la realizzazione di lavori o opere, oppure per la produzione di beni o servizi non destinati alla collocazione nel mercato in concorrenza. Non è pertanto necessario scrutinare se siano o meno soddisfatti i tre requisiti di cui all'art. 17, comma 6, essendo incontrovertibile che Bibione Spiaggia si colloca al di fuori dell'ambito di applicabilità della norma.

In altre parole, la finalità di tale norma è esclusivamente quella di sottrarre all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 alcune società a partecipazione mista pubblico-privata che, in virtù del loro oggetto statutario, delle finalità perseguite e dell'attività svolta, dovrebbero esservi assoggettate, al ricorrere di talune condizioni.

Non rientrando Bibione Spiaggia nel novero dei soggetti societari cui la norma si rivolge, è del tutto superfluo valutare se possieda o meno le caratteristiche indicate.

6. Per quanto sinora illustrato, ribadisco la conclusione che Bibione Spiaggia non è assoggettata all'applicazione della disciplina di cui al codice dei contratti pubblici, nemmeno in virtù dell'art. 17, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, norma del tutto inconferente rispetto alla fattispecie *de qua*.

Confidando di aver esaurientemente riposto ai dubbi sollevati con la nota qui riscontrata, si porgono con l'occasione distinti saluti.


avv. prof. Chiara Cacciavillani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 10/10/2017 09:29:14

IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437

NOME: Andrea Gallo

CODICE FISCALE: IT:GLLNR70L17H823L

DATA FIRMA: 10/10/2017 09:15:18

IMPRONTA: 34396434386235613235393561346165643531636236383066623962313234333538336532323437